

INVESTIMENTI E ACCORDI DI SOSTENIBILITA' CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Autori

- Adele Nencini
- Daniela Barisone
- Luigi Carbone
- Roberta Tabotta
- Serena Carrano

Tutor

- William Hartert

Executive Summary

This research study has been developed under the E-Legal contest with the contribution from inhouse counsels pertaining to Enel and ENI with the scope to examine the impact of sustainability on investments by corporations. The first chapter describes how investments increasingly evolved from merely profit based to responsible investments that increasingly consider the social and environmental impacts on the stakeholders. The changes required in the corporate governance to implement these ESG investments have shown to have a highly beneficial effect on the performance of corporations in the medium and long term. The Paper also examines the Italian public policy to boost sustainable investments in order to overcome the consequences of the COVID-19 pandemic.

In the second Chapter, the authors examine the international, EU and Italian regulations that are at the basis of the public sustainable policy as well as how the 17 SDG goals are fully embedded in Italian Budget Law when it proposes financial measures to boost investments in the country. A particular attention is given how also soft law related to sustainability has highly influenced the investments policy of corporations. Finally, the chapter also examines what will be the future development in the regulation in order to further enhance responsible investments.

The third Chapter describes the initiatives and changes introduced both in Enel and Eni to enhance sustainability investments and behaviours.

In the Fourth Chapter, the paper provides an overview of the regulations and jurisprudence at the basis of private agreements that corporations can enter into in order to propose sustainable investments in Italy within the regular authorization process. The paper also proposes some proposals for the implementation of sustainable investments in relation to an innovative reuse of materials and conversion of industrial sites.

INDICE

CAPITOLO 1 - . Gli investimenti, definizione e contesto.....	5
1.1 La definizione di investimento	5
1.2 Investimenti e pandemia	8
CAPITOLO 2 - . QUADRO NORMATIVO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE	11
2.1 Normativa di riferimento.....	11
2.1.1 Lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale.....	11
2.1.2 Lo sviluppo sostenibile nel diritto comunitario	13
2.1.3 Lo sviluppo sostenibile nel Costituzione Italiana	15
2.1.4 Lo sviluppo sostenibile nella legislazione ordinaria e nella normativa italiana.	17
2.1.5 Lo sviluppo sostenibile nelle leggi di Bilancio 2020 e 2021	20
2.2 Soft Law.....	30
2.2.1 SDGs.....	30
2.2.2 Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP).....	32
2.2.3 Le Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.....	33
2.2.4 Free Prior Informed consent	34
2.2.5 Human rights due diligence	34
2.2.6 L'Unione Europea adotta un nuovo sistema sanzionatorio contro gravi violazioni ed abusi dei diritti umani.	36
CAPITOLO 3 - GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ E LE TRASFORMAZIONI FINANZIARIE. LA POLITICA SOSTENIBILE DEL GRUPPO ENEL E DI ENI S.p.A.	39
3.1 Piano strategico Enel 2030	39
3.2 Eni S.p.a. e la sostenibilità.....	47
3.2.1 Obiettivi di sostenibilità: una panoramica generale	47
3.2.2 Governance di sostenibilità e struttura della Società per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità	48
3.2.3 La seconda direttrice: la decarbonizzazione entro il 2050	49
3.2.4 La seconda direttrice: accordi di sviluppo sostenibile a livello internazionale	54
3.2.5 La seconda direttrice: accordi di sviluppo sostenibile a livello nazionale	56
CAPITOLO 4 - GLI ACCORDI DI SOSTENIBILITÀ '	59
4.1 Il sistema dell'autorizzazione unica e le compensazioni	59
4.1.1 Il quadro della disciplina autorizzatoria	59
4.1.2 Le misure di compensazione ambientale	61
4.1.3 La legge finanziaria n. 145/2018 ed i dubbi di costituzionalità.....	63
4.2 Accordi ambientali come strumento di sviluppo sostenibile	64
4.3 Finanziamenti	67
4.4 Interventi per ricerca e sviluppo.....	70
4.4.1 Horizon 2020	70

4.4.2	Progetto LIFE	70
4.5	Accordi di sostenibilità per piccoli investimenti	71
4.6	Una proposta concreta ed innovativa: il possibile riciclo/recupero della vetroresina	73

CAPITOLO 1 -. GLI INVESTIMENTI, DEFINIZIONE E CONTESTO¹

1.1 La definizione di investimento

In economia per **investimento** si intende l'attività finanziaria di un soggetto economico, detto *investitore*, atta all'incremento di beni capitali e all'acquisizione o creazione di nuove risorse da usare nel processo produttivo al fine ultimo di ottenere un maggior profitto futuro. Caratteristiche tipiche di un investimento sono:

- a) L'impiego di un capitale iniziale per raggiungere gli obiettivi finali, ottenuto a sua volta ricorrendo a risparmi propri oppure a richieste di credito (prestito) presso istituti di credito (banche).
- b) Il tempo di recupero del capitale iniziale (*payback period*)
- c) Il guadagno
- d) Il rendimento
- e) Il rischio associato di fallimento ovvero il mancato raggiungimento, parziale o totale, degli obiettivi finanziari inizialmente proposti.

Fino a pochi anni fa il significato di investimento era esclusivamente inteso nel senso sopra descritto. I cambiamenti climatici, le diseguaglianze sociali tra Paesi e la globalizzazione hanno imposto un ripensamento dell'idea stessa del termine "investimento" e del suo significato. Dal tradizionale paradigma di "*shareholder capitalism*" (capitalismo degli azionisti), che misura il successo solo in base al profitto, si è passati ad un modello definito "*stakeholder capitalism*" (capitalismo degli attori sociali e istituzionali), in cui la necessità di ottenere rendimenti interessanti per l'impresa non può prescindere dalla volontà di servire al bene comune. Così dall'idea di "investimento", nel senso sopra sinteticamente ricordato, oggi si ragiona in termini di "Investimento responsabile". Tale espressione identifica la necessità di coniugare la performance degli investimenti con obiettivi non puramente economico-finanziari. Si tratta insomma di "fare la cosa giusta", incoraggiando la sostenibilità, contribuendo a cambiamenti positivi duraturi ed al contempo allocando il capitale nel modo più produttivo possibile. L'attenzione è rivolta alle esigenze di lungo periodo anziché a guadagni di breve termine. L'investimento responsabile rappresenta probabilmente il trend più importante dell'ultimo decennio. L'idea non è del tutto nuova ma non è mai stata così raffinata, popolare o efficace come oggi. Un tempo accessorio, oggi è ritenuto essenziale: l'investimento responsabile, inizialmente nato come soluzione di nicchia, si è evoluto fino a diventare una componente essenziale nella filosofia d'investimento a 360°.

Tale prospettiva risulta necessaria per conseguire gli obiettivi definiti nell'accordo di Parigi sul cambiamento climatico ed è stata espressa, a livello globale, dagli **Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG ONU)** lanciati nel 2015 e definiti dall'ONU "un

¹ Daniela Barisone

programma d'azione per la pace e la prosperità", i 17 SDG esprimono le questioni chiave che si pongono al pianeta e all'intera popolazione globale, da piaghe storiche come povertà e disuguaglianze a minacce esistenziali come il cambiamento climatico. Queste, in estrema sintesi, le problematiche che gli investimenti responsabili cercano oggi di affrontare e contribuire a risolvere.

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite²:



I criteri ESG costituiscono una serie di standard usati per misurare quanto è responsabile il modo di operare di un'impresa o altra entità. Esistono numerosi dati utili per misurare le performance in questo campo. In generale, gli investitori responsabili puntano a investire in aziende che adottano già approcci ESG proattivi oppure sono in grado e/o disposte ad adottarli.

In particolare, i **temi ambientali** sono sempre più al centro dell'attenzione nelle decisioni d'investimento delle imprese e tendono ad essere prioritari nelle valutazioni di molti investitori. Ciò non sorprende dati gli effetti ad ampio raggio dei cambiamenti climatici che, anche nell'era COVID-19, rimangono la maggiore minaccia esistenziale della nostra epoca. Nel valutare la performance ambientale di un'organizzazione risulta importante tener conto di fattori come l'utilizzo delle risorse naturali e le politiche in materia di inquinamento e di gestione dei rifiuti.

Gli **aspetti sociali** riguardano le modalità di interazione di un'organizzazione con i propri clienti, i dipendenti, i fornitori e la comunità nel suo complesso. Componenti come relazioni con comunità e forza lavoro, diritti umani e politiche per l'uguaglianza, storicamente tra i meno

² <https://sdgs.un.org/goals>

considerati degli ESG, stanno ora diventando fattori imprescindibili e trainanti nella definizione delle scelte aziendali.

Infine, i **fattori di governance** possono ragionevolmente essere considerati l'essenza degli ESG, in quanto l'impegno di un'organizzazione sul fronte ambientale e sociale scaturisce in qualche misura dal suo impegno a livello di governance. Management, composizione del CdA, pratiche di audit, questioni normative, retribuzione e corruzione sono tra gli aspetti valutati in proposito, così come il tema primario della responsabilità sociale d'impresa. La governance è probabilmente il parametro fondamentale del modo in cui un'organizzazione allinea i propri interessi a quelli dei propri stakeholders.

Molteplici sono le ragioni per ritenere che gli investimenti responsabili diventeranno una "nuova normalità". Tra di esse figurano l'indiscusso impatto positivo sulla performance finanziaria, una più ampia disponibilità di dati, la maggiore consapevolezza di opportunità e rischi, la focalizzazione su aspetti normativi e legislativi, e ultimo ma non certo per importanza, il sentimento del pubblico e degli investitori.

Per decenni il dibattito volto ad appurare se "convenga essere buoni" ha visto gli avversari dell'investimento responsabile sostenere che tale filosofia limiti gli investimenti ed eroda i rendimenti. Oggi numerose ricerche indicano che è vero il contrario. È ampiamente riconosciuto che le imprese abbiano maggiori probabilità di sovraperformare nel lungo termine se tengono conto dei fattori ambientali, sociali e di governance.

L'elemento determinante è che, grazie alla quantità e qualità di dati disponibili (big data), i rapporti rischio-rendimento associati all'investimento responsabile sono ora molto più comprensibili ed interpretabili. Questo rafforza la tesi a favore di un approccio sostenibile nel lungo periodo e conferma che l'investimento responsabile può essere concreta fonte di opportunità mentre l'investimento irresponsabile può comportare rischi significativi per le aziende.

Questa conclusione è avvalorata anche da svariati studi sulle tendenze di investimento dei "Millennials". Secondo uno studio di Morgan Stanley, i "Millennials" sono interessati agli investimenti sostenibili (SRI) in larghissima misura (86 %). Considerazioni analoghe sono espresse in una pubblicazione di CFA Institute Research Foundation del 2018. I nostri giovani hanno intrapreso la strada del cambiamento responsabile, segnando un percorso per chiunque voglia essere lungimirante.

1.2 Investimenti e pandemia

La pandemia che ha colpito il mondo ha amplificato e reso ancora più urgente la necessità di puntare concretamente alla sostenibilità. Alla fine del vertice europeo del luglio 2020, per il rilancio dell'economia è stato istituito il fondo Next Generation EU (NGEU), che metterà a disposizione 750 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti da parte degli Stati membri, soprattutto nell'economia verde e nel digitale. L'NGEU è limitato nel tempo: il 70% delle sovvenzioni sarà impegnato nel 2021 e 2022. Il restante 30% sarà impegnato nel 2023. Le modalità di assegnazione per gli anni 2021-2022 saranno in base al tasso di disoccupazione e per l'anno 2023 in base alla perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2022. Il 30% dei fondi è destinato al cosiddetto Green New Deal, in conformità con l'accordo di Parigi sul clima.

Per ricevere sostegno, gli Stati membri - valutati tecnicamente dalla Commissione - devono preparare dei piani e dei progetti nazionali, che comprendano obiettivi e costi stimati. Ogni Stato membro che intende utilizzare questi investimenti deve destinare il 37% della spesa all'economia Verde. Per illustrare alla commissione europea come intende investire i fondi³ che arriveranno nell'ambito del programma *Next generation Eu*, l'Italia ha predisposto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il documento, recentemente approvato dalla Commissione, descrive quali progetti l'Italia intende realizzare grazie ai fondi comunitari. Il piano delinea inoltre come tali risorse saranno gestite e presenta anche un calendario di riforme collegate finalizzate in parte all'attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del paese. Il PNRR raggruppa i progetti di investimento in 6 missioni:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica⁴;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. Istruzione e ricerca;
5. Coesione e inclusione;
6. Salute.

Parallelamente ai progetti di investimento, il PNRR delinea anche le riforme che il governo intende adottare per modernizzare il paese. Riforme che costituivano una *conditio sine qua non* per ottenere

³ Il totale degli investimenti previsti per l'Italia è di 222,1 miliardi di euro, così ripartiti: 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del Next Generation EU; 30,6 miliardi sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2021.

A tali risorse si aggiungono poi circa 13 miliardi di euro di cui il nostro paese beneficerà nell'ambito del programma Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (React-Eu). Il governo ha inoltre, ha stanziato ulteriori 30,62 miliardi che serviranno a completare i progetti contenuti nel Pnrr.

⁴ La seconda missione, "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", stanziava complessivamente 68,6 miliardi – di cui 59,3 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,3 miliardi dal Fondo. I suoi obiettivi sono migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. Tra gli altri, sono previsti corposi incentivi fiscali per incrementare l'efficienza energetica di edifici privati e pubblici. Le misure consentiranno la ristrutturazione di circa 50.000 edifici l'anno.

i finanziamenti⁵. La gestione e l'attuazione del PNRR infine sono state definite con uno specifico decreto-legge, il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge di conversione 108/2021.

Il PNRR prevede riforme dedicate al settore dell'economia circolare con l'obiettivo di:

- a) semplificare i processi autorizzativi, attraverso una **modifica della procedura di VIA** a cui sottoporre le opere previste dal PNRR che assicuri una riduzione dei tempi di conclusione del procedimento e dell'autorizzazione per gli impianti di produzione di energie rinnovabili. In particolare, i tempi per la Valutazione dell'impatto ambientale per i progetti del PNRR e per quelli del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030) scendono dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce;
- b) accelerare gli investimenti per la green economy attraverso la semplificazione delle pratiche autorizzative con riferimento alle fonti rinnovabili, alle infrastrutture energetiche, agli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica, alla bonifica dei siti contaminati, all'attività di repowering (l'incremento dell'efficienza attraverso la sostituzione degli impianti esistenti in modo da garantire una maggiore produzione di energia senza ulteriori effetti sul paesaggio ed il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione).

In questo contesto, le imprese hanno un'occasione irripetibile per riemergere dalla pandemia più forti, trasformare l'economia e portare a compimento il processo di transizione energetica in atto, per vivere nell'Europa che tutti desideriamo. Per ottenere questi importanti quanto ambiziosi obiettivi, **fare sinergia e mettere a fattor comune le esperienze di ciascuno nei vari ambiti di competenza, diventa una condizione strategica: accordi con altri privati o con il mondo istituzionale sono la chiave del successo di tutti.**

Particolarmente significativo risulta, in tale prospettiva, il Piano redatto da Legambiente. Per accelerare la transizione ecologica, secondo l'associazione ambientalista, è urgente aprire una nuova stagione di riforme trasversali, partecipazione dei cittadini e condivisione territoriale: si va dalle necessarie semplificazioni per velocizzare l'iter autorizzativo dei progetti di economia verde (a partire dagli impianti a fonti rinnovabili e quelli dell'economia circolare) al miglioramento qualitativo dei controlli ambientali attraverso il potenziamento del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente per combattere la concorrenza sleale, dall'aumento delle competenze della pubblica amministrazione con un vasto programma di formazione e aggiornamento professionale alla nuova

⁵ Il piano distingue 4 diverse tipologie di riforme:

- orizzontali o di contesto: misure d'interesse generale;
- abilitanti: interventi funzionali a garantire l'attuazione del piano;
- settoriali: riferite a singole missioni o comunque ad ambiti specifici;
- concorrenti: non strettamente collegate con l'attuazione del piano ma comunque necessarie per la modernizzazione del paese (come la riforma del sistema fiscale o quella degli ammortizzatori sociali).

legge sul dibattito pubblico per prevenire le contestazioni e aumentare la condivisione di cittadini e istituzioni locali nella necessaria realizzazione delle opere che servono al Paese. In tale contesto, Legambiente ha lanciato 10 opere faro:

1. Il distretto industriale green di Taranto e Brindisi;
2. La mobilità a emissioni zero in Pianura Padana e nei capoluoghi di provincia;
3. La bonifica di Terra dei fuochi, Valle del Sacco, Val d'Agri, Gela e delle falde inquinate da PFAS;
4. I parchi eolici off-shore nel canale di Sicilia, in Sardegna e in Adriatico;
5. La riduzione del rischio idrogeologico in Campania, Calabria e Sicilia;
6. Gli impianti dell'economia circolare nel Centro Sud;
7. La connessione ecologica, digitale e cicloturistica dell'Appennino;
8. La ricostruzione innovativa delle aree terremotate del centro Italia;
9. Le infrastrutture ferroviarie per Calabria e Sicilia;
10. Lo sviluppo del biologico e dell'agroecologia sulle Alpi, negli Appennini e nelle aree rurali attraverso la creazione di biodistretti.

CAPITOLO 2 -. QUADRO NORMATIVO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE⁶

2.1 Normativa di riferimento

2.1.1 Lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale

Le origini del principio risalgono al 1972, quando, al termine della Conferenza sull'ambiente umano, promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a Stoccolma, fu adottata una Dichiarazione che sanciva il dovere dei governi nazionali di perseguire uno sviluppo economico compatibile con la necessità di proteggere e migliorare l'ambiente. La Dichiarazione riconosceva il diritto fondamentale dell'uomo *“alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità' e nel benessere”* (Principio 1) e la necessità di salvaguardare *“le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, la fauna [...] a beneficio delle generazioni presenti e future, mediante una programmazione accurata o un'appropriata amministrazione”* (Principio 2).

Gli orientamenti emersi in occasione della Conferenza di Stoccolma sono stati successivamente ripresi e sviluppati dalla Commissione Mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1984, allo scopo di elaborare una strategia ambientale per il futuro. I lavori della Commissione, meglio nota come “Commissione Brundtland” primo ministro norvegese che la presiedeva, portarono, nel 1987, all'adozione di un documento finale intitolato “Our common future”, nel quale il principio dello sviluppo sostenibile è, per la prima volta, formulato ufficialmente: *“lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”* (si veda la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 42 dell'11 dicembre 1987).

Successivamente, la Dichiarazione di Rio, adottata al termine della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo riunita a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, non solo riafferma la necessità di integrare la tutela dell'ambiente nelle politiche di sviluppo economico perseguite dagli Stati – anche mediante l'adozione di un programma di azione ambientale volto a tradurre in azioni concrete il principio dello sviluppo sostenibile (la cosiddetta “Agenda 21”) – ma riconosce anche la dimensione sociale dello sviluppo e introduce il principio delle *“responsabilità comuni ma differenziate”*.

Importante anche il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg, del 2002, ove la protezione dell'ambiente, lo sviluppo economico e quello sociale vengono espressamente riconosciuti quali componenti essenziali dello sviluppo sostenibile, come si evince dalla

⁶ Luigi Carbone

Dichiarazione finale, nella quale i capi di Stato e di governo si assumono *“la responsabilità collettiva di promuovere e rafforzare i tre pilastri inseparabili dello sviluppo sostenibile”* (v. il documento delle NU, A/CONF. 199/20, punto 5). Sia la Dichiarazione di Stoccolma che quella di Rio, essendo “dichiarazioni di principio” non possiedono tuttavia efficacia giuridica direttamente vincolante, e non producono obblighi e diritti immediatamente tutelabili. Nondimeno, i principi in esse contenuti, oltre ad essere accolti in vari documenti programmatici – come l’Agenda 21 summenzionata – sono considerati alla stregua di norme di diritto internazionale consuetudinario e sono stati recepiti da numerosi trattati internazionali, tra cui la Convenzione internazionale sulla diversità biologica (il cui art. 2 afferma che *“sostenibile e l’uso delle risorse biologiche secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una riduzione a lungo termine, e che nello stesso tempo salvaguardino la capacità di soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future”*) e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (al cui art. 3 si legge che gli Stati firmatari *“hanno il diritto e il dovere di promuovere uno sviluppo sostenibile”* attraverso politiche e provvedimenti per far fronte ai cambiamenti climatici, adattati alle loro specifiche condizioni). Il principio dello sviluppo sostenibile ha trovato applicazione anche nelle sentenze di vari organi giurisdizionali internazionali, tra cui la Corte internazionale di giustizia e l’Organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

I Paesi membri dell’ONU si sono nuovamente riuniti a Rio, dal 20 al 22 giugno 2012, nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, denominata “Rio+20”, con lo scopo di valutare i risultati conseguiti fino a quel momento e affrontare le nuove sfide dello sviluppo sostenibile, anche attraverso la definizione di nuovi obiettivi di sviluppo universali. Nel documento finale, intitolato *“The Future We Want”* i rappresentanti dei governi nazionali hanno rinnovato il loro impegno a garantire uno sviluppo economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibile. Si giunge così ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 approvata all’unanimità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

L’Italia ha recepito il voto dall’ONU sull’Agenda 2030 con l’approvazione del «collegato ambientale» (articolo 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 221) in base al quale, con cadenza almeno triennale, deve essere aggiornata la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, delegando pertanto il Governo ad elaborare piani di azioni per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030. Nello stesso anno in cui è stata adottata l’Agenda 2030 sono stati approvati altri importanti accordi mondiali ad essa collegati quali il Piano d’azione di Addis Abeba della terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 e l’Accordo di Parigi nell’ambito della convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici. Altro importante evento correlato con detti obiettivi è stata, nel 2019, la Conferenza ONU sui cambiamenti climatici.

2.1.2 Lo sviluppo sostenibile nel diritto comunitario

Le origini della politica ambientale comunitaria si fanno risalire alle conclusioni del Vertice di Parigi del 1972 nel quale i Capi di Stato e Governo dei Paesi membri affermano che *“la crescita economica non è fine a sé stessa ma deve tradursi in un miglioramento della qualità e del tenore di vita”* per questo si sottolinea che *“particolare attenzione dovrà essere data alla protezione dell’ambiente, in modo tale che il progresso possa essere messo al servizio dell’umanità”*.

Conseguentemente, a partire dal 1973, iniziano i Programmi di azione comunitaria in materia ambientale, che pur avendo solo carattere di *“soft law”* determinano un’influenza importante nell’orientamento della legislazione degli Stati membri.

Solo nel 1987, con l’entrata in vigore dell’Atto Unico Europeo (AUE) vengono espressamente attribuite alla Comunità competenze, di carattere concorrente, in materia di protezione ambientale. L’Atto Unico Europeo inserisce, nel Trattato CEE un nuovo Titolo VII, dedicato all’*“Ambiente”*, costituito da tre articoli: 130R, 130S e 130T nei quali si delineano i compiti, i principi e le regole procedurali della tutela ambientale a livello comunitario. L’AUE non menziona ancora il concetto di sviluppo sostenibile ma affida all’azione della Comunità in materia ambientale il compito *“di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente”, “di contribuire alla protezione della salute umana”, “di garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”*.

Con il Trattato sull’Unione Europea (TUE) firmato a Maastricht nel 1992, viene inserito, alla lett. B, tra gli obiettivi dell’Unione, quello di *“promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile”*, mentre, analogamente, nel testo del Trattato della Comunità europea (TCE) tra i compiti della Comunità si fa riferimento alla promozione di una *“crescita sostenibile e non inflazionistica e che rispetti l’ambiente”*.

Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione del 2000, cui il legislatore europeo ha attribuito il medesimo valore giuridico dei Trattati, fin dal solenne *“Preambolo”* si proclama come l’Unione *“si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile”*.

Con il Trattato di Lisbona del dicembre 2007 che in diverse norme conferma l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e la correlazione del medesimo con i principi sopra ricordati (art. 3 del Trattato sull’Unione Europea, TUE), come si è giustamente osservato, si ha una sorta di *“proiezione esterna”* di tale profilo. Nel TUE si prevede infatti che *“Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini”* e si precisa *“contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra [...]”* (art. 3 n. 5) (lett. d ed f)), ove si specifica che l’azione dell’Unione sulle scene internazionali mira a *“favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale ed ambientale, con l’obiettivo*

primo di eliminare la povertà” nonché a “contribuire all’elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile”.

Varia è stata poi la produzione normativa regolamentare in materia, che in questa sede ci si limita a ricordare con riferimento ai regolamenti più importanti:

- a. Il **Regolamento UE 852 del 2020** sulla tassonomia prevede che un’attività economica può essere definita come sostenibile se contribuisce a uno dei sei “*obiettivi ambientali*” che la Commissione ha individuato, o comunque non vi arreca danno. Il prossimo passo che la Commissione europea dovrà fare è quello di adottare atti delegati contenenti specifici criteri tecnici, per integrare i principi sanciti nel Regolamento e definire nello specifico quali attività economiche siano coerenti con gli obiettivi stabiliti. Gli obiettivi sono: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un’economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- b. Il **Regolamento UE 2089 del 2019** per basse emissioni di carbonio e per l’impatto positivo del carbonio modifica il regolamento (UE) 1011 del 2016 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica. Esso prevede che entro il 1° gennaio 2022, i soggetti che forniscono indici di riferimento si adoperino per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica. Inoltre, entro il 31 dicembre 2022, i soggetti che forniscono indici di riferimento UE per la transizione climatica selezionino, ponderino o escludano le attività sottostanti emesse da imprese che seguono una traiettoria di decarbonizzazione.
- c. Il **Regolamento UE 2088 del 2019** sull’informativa relativa agli investimenti sostenibili e ai rischi per la sostenibilità mira, nell’ambito delle scelte o raccomandazioni di investimento, a ridurre l’asimmetria delle informazioni riguardo all’integrazione dei rischi di sostenibilità, alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili.
- d. Il **Regolamento 2018/1999/UE** istituisce un sistema unico di governance europea dell’energia, affinché gli Stati membri possano programmare e raggiungere collettivamente i target fissati. Il Regolamento stabilisce anche che ogni Stato approvi entro il 31 dicembre di ogni anno un proprio “*Piano nazionale per l’energia e il clima*”.

Nel frattempo è parallelamente proseguita la produzione di 'soft laws' con la finalità di indirizzare la legislazione degli Stati membri.

In particolare, a giugno 2019, la Commissione ha pubblicato importanti linee guida per migliorare la rendicontazione non finanziaria delle imprese, con l'obiettivo di rendere l'economia più ecologica. A febbraio 2019, il Parlamento europeo ha pubblicato il Rapporto "*Europe's approach to implementing the Sustainable Development Goals: good practices and the way forward*", uno studio che fotografa la situazione attuale nei singoli Paesi, segnala le buone pratiche e formula raccomandazioni per il raggiungimento degli Obiettivi dell'Agenda 2030.

In tale quadro di indicazioni non vincolanti sono varie le direttive emanate in materia:

- a) la **Direttiva 2019/904** che introduce nuove restrizioni su determinati prodotti realizzati in plastica monouso;
- b) la **Direttiva 2018/2001/UE** sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- c) la **Direttiva 2010/31/UE** sulla prestazione energetica nell'edilizia, che facendo seguito alla **Direttiva 2002/91/CE** sul rendimento energetico nell'edilizia, stabilisce che, entro il 31 Dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero e che a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano caratterizzati dagli stessi requisiti.

Da ultimo, preludono ad un nuovo incremento della produzione normativa europea le dichiarazioni programmatiche della Presidente eletta della Commissione europea e l'Agenda strategica del Consiglio europeo per il quinquennio 2019-2024. Al riguardo, è sufficiente evidenziare come la parola "*sostenibile*" sia comparsa ben dodici volte nel suo discorso programmatico, il quale contiene numerose proposte riconducibili ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e l'impegno esplicito a "*non lasciare nessuno indietro*", esattamente il motto dell'Agenda 2030, per cui è ipotizzabile uno scenario in cui si potrà avere una strategia generale dell'UE relativa allo sviluppo sostenibile per guidare le azioni dell'UE e degli Stati membri, ai diversi livelli di Governo, comprese le autorità regionali e locali, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate.

2.1.3 Lo sviluppo sostenibile nella Costituzione Italiana

Va preliminarmente evidenziato come non si trovi nella Costituzione italiana un esplicito fondamento del principio dello sviluppo sostenibile, ma in ogni caso sono stati individuati dagli interpreti più attenti alcuni dei principi che meritano di essere considerati come indicatori degli obiettivi posti. Al riguardo, in primo luogo, l'art. 4 della Costituzione, ed in particolare quella parte di esso in cui si stabilisce che "*ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o*

una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società: al riguardo risulta facile sostituire al termine “*progresso*” il termine “*sviluppo*”, per cui nella concezione del costituente esso: a) è un obiettivo di tutto l’ordinamento; b) non può che essere “*integrale*”, ovvero investire tutte le dimensioni della persona; c) richiede la collaborazione di ciascuno per la sua effettiva realizzazione. Del resto anche nella giurisprudenza costituzionale è emersa a più riprese la necessità che il “*progresso*”, ovvero “*lo sviluppo sociale ed economico*”, si realizzi salvaguardando al massimo livello possibile gli altri principi e gli altri diritti, compresi quelli delle generazioni future (C. Cost. n. 85/2013 su Ilva di Taranto).

L’art. 41 della Costituzione, che sancisce il principio della libertà di iniziativa economica privata, pone dei limiti a tale libertà: essa non può infatti svolgersi “*in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*”, ed è compito della legge determinare “*i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali*”, disposizione che deve essere letta in correlazione con la previsione contenuta nell’art. 119, quinto comma, in cui si stabilisce che “*Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni*”. Da tali previsioni emerge con chiarezza che lo sviluppo economico è sì obiettivo fondamentale (tale da giustificare anche interventi speciali ad opera dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali), ma che esso deve essere perseguito congiuntamente alla coesione e alla solidarietà sociale e al fine di rimuovere squilibri economici e sociali: uno sviluppo dunque che sia sostenibile, potremmo dire, anche nei riguardi delle generazioni future.

Inoltre si richiama l’art.9 della Costituzione il quale stabilisce che “*La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*”, mentre l’art. 117, secondo comma, lett. s), pone tra le competenze attribuite alla legislazione statale la tutela dell’“*ambiente*” e dell’“*ecosistema*” il principio di “*tutela del paesaggio*” deve leggersi, secondo l’autorevole interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale, come tutela dell’“*ambiente*”, e tale tutela costituisce un “*valore costituzionalmente protetto*” (Corte Costituzionale, sentenza n. 367 del 2007).

Un tentativo di inserimento del concetto di sviluppo sostenibile tra gli obiettivi tutelati dalla nostra Costituzione, si può rinvenire nella proposta di legge n. 240 Presentata il 23 marzo 2018, *di modifica agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile* (Atto Camera: 240 - XVIII Legislatura - Lavori - Progetti di legge).

Nella relazione di presentazione si evidenzia a proposito degli obiettivi dell'agenda 2030 *'la loro trasversalità in ogni campo dell'azione umana travalicando meri aspetti ambientali, sociali ed economici ma combinandoli insieme per un reale avanzamento della società. Da un altro lato, se correttamente inquadrati, gli stessi temi diventano un riferimento solido per proseguire lungo un cammino di miglioramento della società e per creare nuove opportunità, per tutte le persone, di oggi e di domani, di esprimere a pieno il proprio potenziale.'*

La proposta quindi prevede:

ART. 1. (Modifica all'articolo 2 della Costituzione).

1. All'articolo 2 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«anche nei confronti delle generazioni future»*. Ne consegue che tale fondamentale articolo risulterebbe formulato nel senso seguente: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, anche nei confronti delle generazioni future”*.

ART. 2. (Modifiche all'articolo 9 della Costituzione).

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile».

ART. 3. (Modifiche all'articolo 41 della Costituzione).

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana», quindi con l'aggiunta della parola *'ambiente'*

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«e di sviluppo sostenibile»*, che risulterebbe quindi formulato nel senso seguente: *“La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e di sviluppo sostenibile”*.

Tale proposta va quindi in una direzione di massima valorizzazione della sostenibilità con il suo esplicito inserimento in alcuni passaggi fondamentali della Carta Costituzionale.

2.1.4 Lo sviluppo sostenibile nella legislazione ordinaria e nella normativa italiana.

Sono diverse le disposizioni della produzione normativa del nostro ordinamento che esplicitamente od implicitamente vanno nella direzione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Senza pretesa di esaustività anche in questo caso si possono ricordare i più importanti.

In materia di ambiente può ricordarsi l'art 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 349 che, nel definire quali sono i parchi nazionali, prevede *“l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future”*; l' art. 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (*“Disposizioni in materia di risorse idriche”*) stabilisce che *“qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”*.

Ma è soprattutto il codice dell'ambiente, emanato con decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, a contenere le più puntali definizioni ed applicazioni del principio in questione. L'art. 2 contiene una definizione degli obiettivi del codice stesso (e, quindi, della normativa ambientale), specificando che essi consistono nella *“promozione dei livelli di qualità' della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”*. L'art. 3 quater, comma 1, del medesimo codice contiene una definizione di sviluppo sostenibile, ove stabilisce che *“Ogni attività' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”*.

Anche in materia di attività economiche sono varie le disposizioni che appaiono rivolte a raggiungere i citati obiettivi.

Ad esempio, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il *“Nuovo Codice Appalti”*, all'art.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), mette in evidenza come *“le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali [...] attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi”*, già definiti nel Decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, si possono anche ricordare il Decreto 24 maggio 2016 e il D.M. 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente, emanati in attuazione del Piano nazionale d'azione per i GPP (*green Public Procurement*), secondo le recenti modifiche apportate dalla Legge *“Green economy”* e dal nuovo Codice Appalti, e sono finalizzati a supportare l'utilizzo di prodotti riciclati negli appalti pubblici. In particolare, è di specifico interesse per le costruzioni il Decreto 24 maggio 2016 Determinazione dei punteggi premianti per gli affidamenti per l'utilizzo di materiali o *manufatti prodotti con scarti di lavorazioni*. Il successivo D.M. 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente, insieme ai relativi allegati, disciplina l'adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi interni, per i prodotti tessili e per l'*“Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”*.

Va inoltre ricordato il D.lgs. n. 147/2018, attuativo della direttiva CE 2016/2341 che richiede l'integrazione dei fattori ESG nell'attività di *risk management* dei fondi pensione e una maggiore trasparenza informativa sui...«rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione» e che nell'ambito della valutazione interna del rischio è inclusa anche «una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, i rischi sociali,...»; al riguardo significativo è anche il D.lgs. n. 49/2019 (direttiva c.d. Shareholderrights), che sancisce che «*Gli investitori istituzionali (Assicuratori, Fondi pensione e Asset Owner) ... sviluppano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva... le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario*». Particolarmente importante è il D.lgs. 254/16 che ha recepito la direttiva 2014/95/UE sulla *non financial disclosure* che prevede l'obbligo per soggetti di interesse pubblico con determinati requisiti dimensionali di redigere una dichiarazione volta a garantire la sostenibilità delle attività svolte. Importante anche ricordare il Regolamento IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni) n.38/2018 che sancisce che i rischi ambientali e sociali generati e subiti vengono inseriti tra quelli che devono essere identificati, valutati e gestiti dal sistema di governo societario (art. 4 c. 2) al fine di«...orientare le imprese al perseguimento di comportamenti sostenibili, operando scelte dirette alla creazione di valore nel medio-lungo termine e ponendo attenzione alla gestione di aspetti non finalizzati esclusivamente al profitto».

Anche a livello locale il principio di sostenibilità è sempre più diffuso. Basti qui ricordare lo statuto della Regione Toscana, Legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4 che indica chiaramente l'obiettivo dello sviluppo sostenibile come una delle "finalità principali" cui l'azione regionale dovrà tendere. Difatti, dopo il comma 3 dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Toscana è inserito il seguente:

“ 3 bis. *La Regione promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazione future;*”⁷.

In tal senso anche lo statuto delle Regione Marche, come modificato dalla legge statutaria 22 gennaio 2008, n. 2. Che all'Art. 4 (Sviluppo economico e rapporti sociali), dispone che la Regione ‘*promuove un modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale*’⁸.

In Campania, la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 – Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare all'art. 2 sancisce "*la Regione*

⁷ www.regione.toscana.it › regione › statuto

⁸ www.consiglio.marche.it › leggi_regionali_e_regolamenti

Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare"; art. 3 "la Regione Campania persegue attraverso azioni concrete la realizzazione di un modello di economia circolare".

In Emilia-Romagna è stato creato sul tema un Gruppo di lavoro tecnico interdirezionale coordinato dal Gabinetto del Presidente della Giunta (Deliberazione di Giunta n. 814/2018, Determinazioni n. 10246/2018 e n. 8499/2019) per quanto riguarda la governance interna e interdirezionale⁹.

Lo Statuto del Comune di Bologna all'art. 2 comma 5 prevede che *'Il Comune concorre, anche in rapporto con le istituzioni europee ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future'*¹⁰.

Da ultimo, ricordiamo anche il Comune di Palermo che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.435 del 05/11/2015 ha approvato il Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private pubbliche e demaniali¹¹.

In definitiva può affermarsi che il principio sta via via trovando larghissima attuazione nei vari settori della vita economica del paese ad opera di vari livelli di produzione normativa.

2.1.5 Lo sviluppo sostenibile nelle leggi di Bilancio 2020 e 2021

Va evidenziato come, su un piano generale, l'atto legislativo più importante in relazione agli obiettivi di sostenibilità è costituito, per la sua ampiezza di operatività e di materie coinvolte e per la forza politica e programmatica di carattere generale, dalla legge di bilancio, che per l'anno 2020 è costituita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e per l'anno 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Si può provare a verificare le previsioni di tali complessi normativi in relazione ai 17 Obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 dell'ONU, con i risultati che seguono esposti modo sintetico.

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

È stato rilevato come, negli ultimi anni, l'indicatore composito relativo alla povertà mostra un'inversione di tendenza dopo il notevole peggioramento registrato tra il 2010 e il 2017. La lotta alla povertà è affidata al Reddito di cittadinanza che mostra delle criticità soprattutto con riferimento

⁹ www.regione.emilia-romagna.it

¹⁰ www.iperbole.it

¹¹ <https://www.comune.palermo.it/regolamenti>

all'avvio al lavoro e ai controlli sul diritto al sussidio. Le citate ultime due Leggi di bilancio pongono l'attenzione su interventi che (pur con risorse limitate) affrontano questioni rilevanti come la povertà educativa e minorile, l'accesso ai servizi per la salute e all'abitazione. Positive sono infine le misure per il Mezzogiorno e l'intenzione di riordinare le prestazioni a sostegno delle famiglie con figli a carico.

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

Dopo la flessione registrata nel 2017, in controtendenza con l'andamento positivo rilevato nel periodo 2012-2016, l'indicatore composito è tornato a migliorare negli ultimi anni. Le dette Leggi di Bilancio hanno previsto misure che agiscono sui livelli di reddito, sul miglioramento della competitività e del capitale umano, sulla tutela del territorio e sull'internazionalizzazione.

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Anche in questo caso, l'indicatore composito descrive un costante miglioramento a partire dal 2012, anche se più recentemente contenuto. Si può evidenziare come la maggior parte dei provvedimenti delle ultime Leggi di Bilancio possano essere ricondotti all'intenzione di assicurare una copertura sanitaria universale e l'accesso a servizi e farmaci essenziali. Si conferma inoltre la tendenza al maggiore finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e (in attesa della revisione generale del sistema dei ticket) significativa è l'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

Obiettivo 4. Assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti

Il trend positivo registrato dal 2010 al 2015 si è arrestato l'anno successivo ed ha poi registrato un'inversione di tendenza negli ultimi due anni. È stato rilevato che le ultime Leggi di Bilancio non contengono disposizioni in grado di incidere significativamente su un settore che è in evidente ritardo. Tuttavia significativo è il reperimento di risorse finalizzato a sbloccare il rinnovo contrattuale dei docenti e del personale ATA per il triennio 2019-21. Importanti sono anche gli interventi relativi agli spazi di apprendimento (che devono essere inclusivi, sicuri, efficaci e sostenibili) e le consistenti risorse messe a disposizione per l'edilizia scolastica. Positiva è infine l'attenzione alla fascia dei più piccoli e l'aumento delle risorse a garanzia del diritto allo studio universitario. Mancano invece interventi sull'istruzione degli adulti, su cui l'Italia è nettamente in ritardo rispetto ad altri Paesi.

Obiettivo 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze

Anche in questo caso, l'andamento positivo durante il periodo 2010-2017 si è tuttavia interrotto nel 2018. Al riguardo, le ultime Leggi di Bilancio affrontano il tema degli squilibri di genere principalmente

nell'ambito della famiglia, con provvedimenti non strutturali e con fondi che appaiono non adeguati, anche se positiva è tuttavia l'attenzione verso il contrasto alla violenza di genere, con l'aumento dei fondi per campagne di sensibilizzazione e informazione. Importante è poi il provvedimento verso gli orfani per femminicidi. Da valutare positivamente è inoltre l'estensione del periodo di congedo obbligatorio di paternità per i lavoratori dipendenti e il potenziamento della legge sulla quota di genere nei consigli di amministrazione.

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie

Al riguardo, risulta un peggioramento continuo dal 2015. Sul tema si evidenzia che diverse misure generali (come il Green New Deal e quelle per lo sviluppo territoriale sostenibile) e alcune specifiche (innovazione in agricoltura, agricoltura biologica e riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alla plastica) possono contribuire al conseguimento di questo obiettivo. Tuttavia manca un adeguato impegno per affrontare la fragilità degli ecosistemi di acqua dolce, specialmente in presenza dei cambiamenti climatici.

Sul punto si rileva come se la Legge di Bilancio 2020 non conteneva un focus specifico sul tema dell'acqua. Al contrario, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto varie misure su tale tematica.

In primo luogo, può ricordarsi l'introduzione di un bonus idrico (art. 1, commi 61, 62, 63, 64, 65) in favore di persone fisiche residenti in Italia per interventi di sostituzione di sanitari e rubinetteria con nuovi apparecchi che consentano di perseguire un minor consumo di risorse idriche.

Inoltre la Legge di Bilancio, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua, prevede a favore delle persone fisiche e degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito di imposta del 50% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio d'acqua potabile fino ad un ammontare complessivo non superiore a: Euro 1000 per le persone fisiche non esercenti attività economica per ciascuna unità immobiliare, Euro 5000 per le altre categorie per ciascun immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale.

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Pur essendovi stato un peggioramento del 2015, l'indice composito è tornato a migliorare negli ultimi anni, riprendendo la tendenza positiva evidenziata tra il 2010 e il 2014. Maggiormente rispetto al passato, le dette Leggi di Bilancio intervengono sui temi ambientali, sulla decarbonizzazione e sull'economia circolare, lanciando il Green New Deal italiano.

In questo settore è comunque riscontrabile un cambio di passo tra la Legge di Bilancio 2020 e la Legge di Bilancio 2021, stante il relevantissimo aumento in questa ultima dei provvedimenti riguardanti il settore trasporti e l'efficienza energetica.

Al riguardo, si rileva come, stante il comunicato stampa del Ministero dell'Ambiente dello scorso 16 dicembre, gli acquisti di biciclette e monopattini sovvenzionati con i 215 milioni di euro previsti dal Programma sperimentale per la mobilità sostenibile sono stati 558.725. La Legge di Bilancio 2021 prevede un'implementazione delle misure per il programma volto a promuovere la mobilità green di circa 100 milioni di euro per il 2021. Scopo della misura è rimborsare chi ha acquistato biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020. In tale direzione si muovono anche le previsioni che confermano e prorogano gli incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici. In particolare, per chi ha un reddito ISEE inferiore ai 30.000 Euro è previsto un bonus del 40% se acquista in Italia entro il 30 dicembre 2021 un'auto elettrica di potenza inferiore a 150 kW di Categoria M1 e con prezzo di listino inferiore ai 30.000 Euro al netto di IVA.

Per quanto riguarda, invece, il Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici la Legge di Bilancio prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, per definire le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico. In materia di mobilità, va anche ricordata l'estensione della portata del Fondo per l'incremento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale (art. 1, comma 661). Con la misura in commento la legge di Bilancio estende la portata del Fondo per l'incremento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale anche alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5.

Sempre in tema è anche la norma (art. 1, comma 697) che impone ai concessionari autostradali di installare lungo le tratte di propria competenza dei punti di ricarica di potenza elevata per facilitare la diffusione della mobilità elettrica anche nell'ambito extra urbano ed altresì l'erogazione di un contributo per le imprese di trasporti e logistica (art. 1, comma 698), per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita.

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

A causa del periodo di perdurante recessione, questo indicatore composito ha registrato un forte calo nel quadriennio 2011-2014, con un lento miglioramento che si è poi arrestato nel 2018. La Legge di Bilancio 2020 non introduce modifiche in grado di ridurre significativamente il differenziale di crescita e di occupazione che l'Italia registra rispetto ad altri Paesi. In particolare, le risorse dedicate ai singoli strumenti, pur positivi, sono largamente insufficienti (Carta Nazionale per i giovani, Fondo Nazionale per il servizio civile, Fondo "Cresci al Sud"). Molte misure rimandano a complessi provvedimenti normativi successivi, che presuppongono una persistenza nelle linee di azione del governo. Infine, mancano interventi riguardanti i NEET (giovani che non studiano, non lavorano e

non fanno attività di formazione), mentre la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA deve essere valutata positivamente. Tuttavia il fatto che l'intervento sia limitato esclusivamente al 2020 mette a rischio provvedimenti a carattere pluriennale come il Green New Deal.

Obiettivo 9. Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

Al riguardo il trend positivo in atto potrebbe essere ulteriormente favorito dalla prevista digitalizzazione ed ammodernamento delle infrastrutture esistenti, anche se le risorse non paiono ancora adeguate, in particolare, con riferimento al trasporto intermodale e ferroviario. La Legge di bilancio 2020 individua diversi interventi per il monitoraggio, la vigilanza, la manutenzione e la messa in sicurezza di servizi, reti viarie, edifici e territori; si tratta di un tema di estrema attualità e rilevanza. Anche quanto previsto riguardo l'industrializzazione inclusiva e sostenibile va nella direzione auspicata (ad esempio, l'incremento del Fondo per la crescita sostenibile e la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale). Fondamentali sono poi gli interventi sul credito d'imposta a favore degli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, e quello per i sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili. Rispetto alle imprese pare mancare tuttavia una spinta forte all'imprenditorialità sostenibile.

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni

Nel 2018, l'indice composito mostra un lieve miglioramento rispetto all'anno precedente. Alcune misure contenute nella Legge di bilancio 2020 rappresentano un primo passo necessario per la riduzione delle disuguaglianze ma non sono ancora sufficienti. Nell'azione redistributiva dello Stato continuano a prevalere modalità di intervento tradizionali centrate sulle singole persone/famiglie svantaggiate e che non si accompagnano ad un potenziamento dei servizi. Evidente e positivo appare il cambio di direzione rispetto alla stagione dei condoni e della flat tax. Tuttavia rimangono limitate le risorse per investimenti e le misure pre-redistributive che più direttamente possono influenzare la fase di formazione dei redditi primari e quella dell'accesso ai servizi essenziali per i ceti più deboli. Positive sono le misure per l'accesso alle abitazioni e la qualità dell'abitare, così come la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA (che avrebbe aggravato la condizione delle famiglie più povere e di quelle con figli), e l'istituzione del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" che costituisce un primo passo verso il riordino delle prestazioni.

Obiettivo 11. Rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Va rilevato come negli ultimi tre anni l'indicatore composito evidenzia un lento miglioramento che segue il forte calo registrato fra il 2010 e il 2014. Una delle novità più rilevanti contenute nella Legge di Bilancio 2020 è il ripristino del finanziamento del Fondo sociale per l'affitto per chi non ha i requisiti

per richiedere l'abitazione sociale ma ha difficoltà ad accedere al mercato libero. Positiva è poi la riduzione della cedolare secca per i contratti a canone concordato. Da valutare favorevolmente sono poi il Bonus facciate, il rifinanziamento del Bonus cultura per i diciottenni e l'incremento dei fondi destinati alla conservazione e al recupero dei beni culturali. Tuttavia va segnalato il rischio che il Bonus facciate, slegato dal risparmio energetico, si sostituisca all'EcoBonus. Analogamente, il Green New Deal, destinato anche all'efficientamento del patrimonio abitativo, dovrebbe essere collegato agli altri interventi di rigenerazione ed essere coordinato alle altre fonti di finanziamento locali attraverso l'Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile (peraltro, inserita nel programma di governo), che è sempre più necessaria e urgente.

Una delle novità sicuramente più attese della Legge di Bilancio 2021 è anche la proroga del Superbonus al 110% fino al 30 giugno 2022 (art. 1, commi 66, 67, 68,69,70,71,73,74). La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 % dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Nonostante tale misura sia annoverata dal d.l. n. 34/2020 tra quelle fiscali, la sua rilevanza ambientale è dovuta al fatto che l'incentivo fiscale viene concesso per un'articolata serie di interventi edilizi per l'efficienza energetica⁷ e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Anche in questo caso vi è un andamento positivo dell'indice composito registrato negli anni precedenti. Con riferimento a quest'area, la Legge di Bilancio 2020 è meno disorganica e frammentaria della precedente. Quasi tutti i Target sono infatti toccati anche se il tema del consumo responsabile (che costituisce invece uno strumento potente di mobilitazione e pressione dal basso verso la sostenibilità) parrebbe trovare poco spazio. Per quanto riguarda la produzione responsabile, si ritrovano linee di intervento interessanti, ma sarebbe tuttavia necessario ampliare il raggio d'azione di alcuni provvedimenti. Sorprende inoltre l'assenza di interventi specifici per il Target 12.4 (conseguire la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita), la cui scadenza era prevista nel 2020.

Anche su queste tematiche vi è stata una svolta decisa nella Legge di Bilancio 2021 che ha previsto rilevanti misure per il raggiungimento dell'obiettivo.

Tra le misure rivolte direttamente alle PMI è da segnalare l'istituzione di un fondo d'investimento per la transizione ecologica dedicato al rafforzamento della filiera del settore aeronautico nazionale, della chimica verde, della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La dotazione iniziale è di 100 milioni per il 2021 e di 250 milioni fino al 2026.

Tra le altre novità, l'istituzione della piattaforma per la certificazione ambientale per la finanza sostenibile, aperta a soggetti pubblici e privati e finanziato con 500mila euro all'anno.

Altra misura importante è costituita dall'estensione del "Fondo per la crescita sostenibile" (art. 1, commi 80,81).

In pratica, con quest'ultima, è stata incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale. L'incremento ammonta a 140 milioni di euro per l'anno 2021, a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Va poi senz'altro ricordata la destinazione dei proventi delle quote di emissione dei gas serra ex d.lgs. n. 47/2020 (art. 1, comma 82) con la previsione di una quota destinata al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale. Le eventuali eccedenze (superiori alla misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021) saranno destinate al finanziamento delle "misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio".

Assai significativa appare anche la creazione di un fondo per sostenere lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile delle aree di particolare interesse geologico o speleologico (art. 1, commi 91,92,93,94)

Con la misura in commento la legge di bilancio ha inteso istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo (con dotazione iniziale di 4 milioni di euro) di ampio respiro destinato alla tutela ed alla valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, che prevede la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica e la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo. L'iniziativa in commento ha il pregio di farsi carico delle esigenze di valorizzazione turistica (con tutto l'indotto generato sui territori circostanti) delle aree di particolare interesse geologico o speleologico.

Si ricorda anche la creazione di un fondo d'investimento per favorire la transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi delle piccole e medie imprese (art. 1, commi 124, 125, 126).

Obiettivo 13. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Viene evidenziato che nel 2018 le emissioni di gas serra sono diminuite, confermando il trend positivo registrato a partire dal 2015. La Legge di bilancio 2020 purtroppo non ha pienamente colto l'urgenza di predisporre strumenti adeguati a combattere il cambiamento climatico. Questo si pone in linea con la versione definitiva del Piano nazionale Integrato Energia-Clima (PNIEC) che è debole e incoerente con i nuovi obiettivi posti a livello europeo. Questa carenza si aggiunge peraltro alla limitatezza dei fondi previsti a fine 2019 per il "Decreto Clima".

Viceversa, la Legge di Bilancio 2021, con le articolate misure prima descritte in materia di riconversione industriale, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e incentivi alla mobilità elettrica, si palesa maggiormente in grado di incidere su tale problematica.

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Al riguardo si osserva che l'indice composito è migliorato nel periodo compreso fra il 2012 e il 2014, per poi registrare un brusco peggioramento fra il 2015 e il 2016 e tornare a crescere l'anno successivo. Dalla Legge di bilancio 2020 emerge la mancanza di attenzione verso il mare. Tale carenza è particolarmente rilevante se consideriamo la scadenza al 2020 di quattro dei nove Target che compongono questo goal; gli inadempimenti dell'Italia rispetto all'attuazione della Strategia sull'Ambiente Marino, la scadenza al 2020 degli Aichi Targets della Convenzione per la Diversità Biologica e quanto previsto dalle Strategie Europea e Nazionale per la Biodiversità. Si tratta di impegni e strumenti normativi coerenti fra loro e che nel 2020 saranno riformulati per il prossimo decennio con l'obiettivo di invertire la tendenza attuale che muove verso la perdita di biodiversità.

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

Purtroppo, negli ultimi anni è stata registrata una tendenza estremamente negativa. Già la Legge di Bilancio 2020 prevedeva una serie di misure (dalle più generali destinate al Green New Deal e allo sviluppo territoriale sostenibile, alle altre specifiche già richiamate e che riguardano l'innovazione in agricoltura e l'agricoltura biologica, la riduzione dell'inquinamento con particolare riferimento alla plastica), ma con la carenza di misure specifiche per la tutela della biodiversità e con una previsione di spesa destinata espressamente ai beni naturali molto marginale.

Viceversa, la Legge di Bilancio 2021 ha dettato importanti ed articolate previsioni al riguardo. Importante si palesa l'incremento di 11 milioni di euro del fondo per il sistema nazionale delle aree protette. A questo si aggiungono una serie di agevolazioni nelle zone economiche ambientali (ZEA), ossia i parchi nazionali e i comuni in essi compresi che prevedono incentivi per il vuoto a rendere, compostiere di comunità, sentieristiche, tariffa puntuale dei rifiuti; poi è previsto un contributo economico a fondo perduto per gli utilizzatori (ossia i commercianti, i distributori, gli addetti al

riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni) aventi la sede operativa all'interno delle ZEA che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili; infine, nei territori di prossimità di aree protette (parchi naturali, riserve, siti naturalistici Unesco) sono finanziati progetti pilota di educazione ambientale con un fondo di 8 milioni di euro fino al 2022 (4 miliardi per ciascuno degli anni 2021 e 2022).. In tale direzione, è prevista anche la creazione di un fondo per il recupero della fauna selvatica (art. 1, commi 757, 758) destinato a sostenere le associazioni ambientaliste riconosciute. Nel quadro delle misure volte a valorizzare l'ambiente, la legge di bilancio ha istituito la «Fondazione per il futuro delle città» (art. 1, commi 566, 567, 568, 569, 571), per la promozione del progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali nel più ampio contesto della transizione verde dell'Italia. Lo scopo della fondazione, dunque, è quello di realizzare un centro di ricerca specializzato nello studio delle piante come fonte di soluzioni possibili a salvaguardia dell'ambiente, e a miglioramento dei centri urbani delle città italiane.

In tale quadro, è previsto altresì un significativo incremento dei fondi destinati alla riforestazione (art. 1, comma 570), comprendente l'autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro per il programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane contenuta nell'art. 4, d.l. n. 111/2019, convertito con l. n. 141/2019

Obiettivo 16. Offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Il trend positivo del triennio 2015-2017 si conferma recentemente. Le ultime Leggi di bilancio contengono poche misure su questo tema, anche perché gli interventi sul sistema giudiziario sono oggetto di provvedimenti *ad hoc*. Il rapporto valuta positivamente l'impegno per il contrasto alle condotte corruttive e all'evasione fiscale (anch'essa oggetto di un provvedimento parallelo). Il rapporto pone inoltre l'attenzione sulla reiterazione della prassi procedurale seguita in Parlamento per l'esame e l'approvazione della Legge di Bilancio 2020. Ancora una volta questa prassi è culminata nella presentazione di un maxiemendamento su cui è stata posta la fiducia. Anche quest'anno ciò ha prodotto una compressione del dibattito parlamentare e un indebolimento della funzione legislativa.

Obiettivo 17. Rafforzare il partenariato mondiale e i mezzi di attuazione per lo sviluppo sostenibile

Tale obiettivo, che era in costante miglioramento dal 2013, ha registrato un brusco peggioramento negli ultimi anni. Al riguardo viene osservato che, nonostante ciò, entrambe le dette Leggi di Bilancio destinano le risorse in modo sostanzialmente analogo a quelle stanziare dalle precedenti Leggi di Bilancio per il 2019 e sono ben lontane dagli impegni assunti in sede internazionale.

In conclusione, va evidenziato che il legislatore italiano negli ultimi anni ha incrementato quantitativamente e qualitativamente la produzione normativa in materia di sviluppo sostenibile, introducendo misure sempre più incentivanti per una gestione delle attività economiche con modalità sostenibili. Va tuttavia osservato come le previsioni legislative in molti casi trovino il loro limite di effettività nella mancata emanazione dei decreti ministeriali e regolamenti che ne condizionano l'attuazione. Sul punto si può osservare come, ad esempio, in relazione alla legge di bilancio 2020, siano stati emanati tuttora meno della metà degli atti attuativi previsti, nonostante l'ampio decorso dei termini indicati per la loro emanazione. Quanto sopra, determina conseguentemente, un significativo scarto tra una valenza politico-culturale di varie innovazioni e la loro reale realizzazione con l'effettiva modifica della realtà sociale ed ambientale, per cui si auspica che al contrario con riferimento alle sopra descritte ampie ed articolate misure previste dalla Legge di Bilancio 2021 seguano nei tempi previsti i necessari provvedimenti attuativi.

2.2 Soft Law¹²

2.2.1 SDGs

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, fornisce un progetto condiviso per la pace e la prosperità per le persone e il pianeta, ora e in futuro. Al centro ci sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che sono un appello urgente all'azione di tutti i paesi - sviluppati e in via di sviluppo - in una partnership globale. Riconoscono che porre fine alla povertà e ad altre privazioni deve andare di pari passo con strategie che migliorino la salute e l'istruzione, riducano le disuguaglianze e stimolino la crescita economica, il tutto affrontando il cambiamento climatico e lavorando per preservare i nostri oceani e le nostre foreste.

Gli SDG si basano su decenni di lavoro dei paesi e delle Nazioni Unite, compreso il Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite.

- Nel giugno 1992, al Summit della Terra a Rio de Janeiro, in Brasile, più di 178 paesi hanno adottato l'Agenda 21, un piano d'azione globale per costruire una partnership globale per lo sviluppo sostenibile per migliorare la vita umana e proteggere l'ambiente.
- Gli Stati membri hanno adottato all'unanimità la Dichiarazione del Millennio al Vertice del Millennio nel settembre 2000 presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Il vertice ha portato all'elaborazione di otto Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) per ridurre la povertà estrema entro il 2015.
- La Dichiarazione di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile e il Piano di Attuazione, adottati al Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile in Sudafrica nel 2002, hanno riaffermato gli impegni della comunità globale per l'eliminazione della povertà e per l'ambiente, e si sono basati sull'Agenda 21 e sulla Dichiarazione del Millennio includendo più enfasi sui partenariati multilaterali.
- Alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) a Rio de Janeiro, Brasile, nel giugno 2012, gli Stati membri hanno adottato il documento finale "The Future We Want" in cui hanno deciso, tra l'altro, di avviare un processo per sviluppare una serie di SDG per costruire sugli MDG e per istituire il Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Il risultato di Rio +20 conteneva anche altre misure per l'attuazione dello sviluppo sostenibile, inclusi mandati per futuri programmi di lavoro nel finanziamento dello sviluppo, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo e altro ancora.
- Nel 2013, l'Assemblea Generale ha istituito un Open Working Group di 30 membri per sviluppare una proposta sugli SDGs.

¹² Roberta Tabotta

- Nel gennaio 2015, l'Assemblea Generale ha avviato il processo di negoziazione sull'agenda di sviluppo post-2015. Il processo è culminato nella successiva adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con 17 SDG al centro, al vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile nel settembre 2015.
- Il 2015 è stato un anno fondamentale per il multilateralismo e la definizione delle politiche internazionali, con l'adozione di diversi importanti accordi:
 - Sendai Framework per la riduzione del rischio di catastrofi (marzo 2015)
 - Agenda d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo (luglio 2015)
 - Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con i suoi 17 SDG è stata adottata al vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile a New York nel settembre 2015.
 - Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (dicembre 2015)
 - Ora, l'annuale Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile funge da piattaforma centrale delle Nazioni Unite per il follow-up e la revisione degli SDGs.

Oggi, la Divisione per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (DSDG) del Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (UNDESA) fornisce un supporto sostanziale e lo sviluppo di capacità per gli SDG e le relative questioni tematiche, tra cui acqua, energia, clima, oceani, urbanizzazione, trasporti, scienza e tecnologia, Rapporto sullo sviluppo sostenibile globale (GSDR), partenariati e piccoli Stati insulari in via di sviluppo. Il DSDG svolge un ruolo chiave nella valutazione dell'attuazione a livello di sistema delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 e nelle attività di advocacy e di sensibilizzazione relative agli SDG. Per rendere l'Agenda 2030 una realtà, un'ampia titolarità degli SDGs deve tradursi in un forte impegno da parte di tutte le parti interessate per attuare gli obiettivi globali. DSDG mira a facilitare questo impegno.



2.2.2 Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP)

I Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani sono una serie di linee guida per gli Stati e le aziende per prevenire, affrontare e porre rimedio alle violazioni dei diritti umani commesse nelle operazioni commerciali.

Nel 2005, le Nazioni Unite hanno nominato John Ruggie Rappresentante speciale del Segretario generale per i diritti umani, le società transnazionali e altre imprese. Sei anni dopo, i Principi guida delle Nazioni Unite sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Nella stessa risoluzione, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha istituito il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Gli UNGP poggiano su tre pilastri:

1. **PROTEGGERE** – Il dovere dello Stato di proteggere i diritti umani.
2. **RISPETTO** - La responsabilità aziendale per il rispetto dei diritti umani.
3. **RIMEDIO** - Accesso al rimedio per le vittime di abusi legati alle imprese

Principi guida delle Nazioni Unite: il prossimo decennio

Il giugno 2021 vedrà il decimo anniversario dell'adozione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP) da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Per celebrare questa occasione, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha lanciato un nuovo progetto per guidare e aumentare ulteriormente l'attuazione degli UNGP nei prossimi 10 anni. Il progetto ha due componenti principali:

1. **Fare il punto sui primi dieci anni di attuazione degli UNGP.** Ciò include la valutazione dei progressi, delle lacune e delle sfide, nonché degli ostacoli e delle opportunità per promuovere azioni politiche più solide e cambiamenti nei prossimi anni. Questa analisi sarà presentata in un rapporto di "inventario" al Consiglio per i diritti umani il 28 giugno. Riconoscendo l'importante ruolo del settore finanziario come motore per un'attuazione più rapida degli UNGP, il rapporto di valutazione generale sarà accompagnato da un rapporto aggiuntivo incentrato sull'adozione e sulle raccomandazioni per gli investitori istituzionali e altri nella comunità degli investitori.
2. L'inventario sarà **seguito da** una "tabella di marcia per il prossimo decennio", con raccomandazioni lungimiranti per gli attori statali e le imprese, nonché per altri attori che hanno un ruolo da svolgere nella promozione dell'attuazione degli UNGP. Questa tabella di marcia sarà **lanciata nella seconda metà del 2021.**

L'attuale pandemia di COVID-19 non fa che rafforzare la pertinenza degli standard e della visione lungimirante incorporati negli UNGP, di un'economia globale più resiliente che non lascia indietro nessuno. Questo portale raccoglierà materiale chiave e aggiornamenti sul progetto UNGPs10+.

2.2.3 Le Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali

Le “Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali” (più semplicemente “Linee Guida”) sono **raccomandazioni** rivolte dai governi alle imprese multinazionali che operano in o a partire dai Paesi aderenti. Forniscono principi e **standard non vincolanti** per una **condotta d'impresa responsabile** in un contesto globale coerente con le leggi applicabili e gli standard riconosciuti a livello internazionale. Le Linee Guida sono l'unico codice di condotta d'impresa responsabile concordato a livello multilaterale che i governi si sono impegnati a promuovere.

Anche le PMI sono invitate ad osservare le Linee Guida nella misura più ampia possibile.

Le imprese sono chiamate, per quanto possibile, ad incoraggiare i propri **partner commerciali**, compresi fornitori e subcontraenti, ad applicare principi di comportamento imprenditoriale responsabile conformi alle le Linee Guida.

Le Linee Guida descrivono la condotta responsabile in relazione ai principali rischi sociali e ambientali che l'attività di impresa comporta nel mercato globale.

La **Parte I** contiene la descrizione dei comportamenti attesi dalle imprese e si articola nei seguenti capitoli: Concetti e principi. Principi generali. Divulgazione di informazioni, Diritti Umani IV Capitolo, Occupazione e Relazioni Industriali, Ambiente, Lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione, Interessi del consumatore, Scienza e tecnologia, Concorrenza, Fiscalità. Alla descrizione dei comportamenti attesi si accompagna l'indicazione degli strumenti, normativi e non, cui l'impresa può fare riferimento nei diversi ambiti.

La **Parte II** è dedicata alla natura, alle attività ed alle relazioni istituzionali del PCN. In particolare vi si descrive il meccanismo delle istanze specifiche, (Istanza al PCN), lo strumento rimediabile che rappresenta una peculiarità del sistema.

Caratterizza le Linee Guida il **meccanismo di attuazione**, costituito da una rete internazionale di Punti di contatto nazionali (PCN) dedita alla promozione delle Linee Guida e da uno strumento rimediabile (così detto meccanismo delle istanze specifiche) che offre la mediazione del PCN per risolvere le controversie tra stakeholder e imprese, in base alle Linee Guida.

Le versioni ufficiali delle Linee Guida sono quelle in lingua inglese e francese. La versione in lingua italiana ha comunque ricevuto l'approvazione dell'OCSE. La promozione e diffusione pratica di questo standard in Italia rappresenta la mission del PCN.

2.2.4 Free Prior Informed consent

Il Consenso Libero, Previo e Informato (FPIC) è un diritto specifico che spetta alle popolazioni indigene ed è riconosciuto nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP). Consente loro di dare o negare il consenso a un progetto che può riguardare loro o i loro territori. Una volta espresso il consenso, possono revocarlo in qualsiasi momento. Inoltre, FPIC consente loro di negoziare le condizioni in base alle quali il progetto sarà progettato, attuato, monitorato e valutato. Questo è anche incorporato nel diritto universale all'autodeterminazione.

Quadro normativo internazionale

Il quadro normativo dell'FPIC consiste in una serie di strumenti giuridici internazionali tra cui la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), la Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO 169) e la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), tra molti altri, così come le leggi nazionali.

FAO e Consenso Libero, Previo e Informato

In linea con il quadro giuridico internazionale, la FAO ha sviluppato una Politica sui Popoli Indigeni e Tribali che garantisce che l'organizzazione compia tutti gli sforzi dovuti per rispettare, includere e promuovere le questioni indigene nel lavoro pertinente. I principi cardine della politica sono: l'autodeterminazione; il rispetto per le conoscenze, le culture e le pratiche tradizionali indigene che contribuiscono allo sviluppo sostenibile ed equo; e Consenso Libero, Previo e Informato. La politica si riflette operativamente sulle Linee Guida della FAO per la Gestione Ambientale e Sociale e sulla Guida al Ciclo del Progetto che guidano tutte le operazioni sul campo.

Nell'ottobre 2016, la FAO ha lanciato il Manuale per il consenso libero, preventivo e informato, uno strumento pratico che fornisce informazioni sull'FPIC e su come incorporarlo nella progettazione e attuazione di qualsiasi progetto o programma di sviluppo. Descrive i passaggi essenziali da seguire lungo il ciclo di vita di un progetto di sviluppo, dall'identificazione di quali comunità devono essere consultate alla condivisione dei risultati dopo che il progetto è stato completato.

Il Manuale è il risultato di un anno di collaborazione tra la FAO e le organizzazioni partners tra cui Action Aid, Action Against Hunger, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) e World Vision.

2.2.5 Human rights due diligence

Le aziende operano in un ambiente sempre più complesso. La questione dei diritti umani è una caratteristica relativamente nuova per la due diligence aziendale, che necessita di nuove politiche e pratiche nelle operazioni e nelle catene di approvvigionamento delle aziende. Ciò è guidato dai

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dalla nuova legislazione sulla schiavitù moderna e sui diritti umani.

Che cos'è la due diligence sui diritti umani con riferimento ai diritti dei lavoratori?

La due diligence sui diritti umani comprende le azioni intraprese da un'azienda per identificare e agire sui rischi reali e potenziali per i diritti umani per i lavoratori nelle sue operazioni, catene di approvvigionamento e servizi che utilizza.

La maggior parte dei sistemi di due diligence che vediamo oggi sono finalizzati all'identificazione e alla comprensione dei rischi, ma non includono l'azione e la prevenzione.

ETI raccomanda che l'approccio delle aziende alla due diligence si basi sul coinvolgimento di più parti interessate e sull'azione collaborativa durante i processi di:

- Indagine e analisi
- Identificazione delle azioni di mitigazione da intraprendere
- Risarcimento per i lavoratori colpiti da violazioni dei diritti umani
- Monitoraggio, revisione e reporting

Un nuovo approccio

L'approccio alla due diligence raccomandato dall'Ethical Trading Initiative è olistico, inclusivo, conveniente e porta non solo a risultati migliori per i lavoratori, ma anche a affari migliori perché:

- Richiede un processo attivo basato sulla scoperta, la comprensione e l'azione, piuttosto che fare affidamento su sistemi più passivi basati sulla conformità;
- Costruisce conoscenze e abilità interne, piuttosto che esternalizzare l'intelligence e la gestione del rischio;
- Fornisce una migliore analisi dei rischi e degli impatti perché attinge a un'ampia gamma di parti interessate per fornire informazioni su dove esistono problemi;
- Consente un migliore processo decisionale perché coloro che sono più direttamente interessati aiuteranno a identificare le soluzioni più efficaci per affrontare i problemi
- Un cambiamento duraturo e significativo avviene quando tutti gli attori critici hanno voce in capitolo su ciò che dovrebbe essere fatto e si assumono la responsabilità di garantire che avvenga.
- Le aziende che riflettono i loro sforzi per affrontare le cause profonde e le soluzioni collaborative nei loro diritti umani e nella moderna denuncia sulla schiavitù saranno meglio in grado di resistere al controllo dei media, delle ONG, dei sindacati, dei consumatori e degli investitori.

Una due diligence efficace fa bene agli affari

Consente: una migliore visibilità e intelligence sulle catene di approvvigionamento; aiuta la sicurezza dell'approvvigionamento con un rischio ridotto di interruzione a causa di disordini sindacali; sistemi che migliorano le prestazioni dei fornitori; aumento della produttività, riduzione del turnover del personale, miglioramento delle assunzioni e della formazione; maggiore reputazione e credibilità.

Creare uno spazio sicuro

La comprovata capacità di ETI di creare uno spazio affidabile crea un'opportunità per aziende, sindacati e ONG di lavorare insieme per garantire che i rischi più importanti per i diritti dei lavoratori siano identificati e affrontati in modo efficace a ogni livello della catena di approvvigionamento. È direttamente allineato con il codice di base ETI e i principi di attuazione (che si basano sulle convenzioni ILO), i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, gli strumenti di orientamento dell'OCSE per la due diligence, il quadro SHIFT RAFI e il benchmark sui diritti umani aziendali. Consentirà alle aziende di segnalare e dimostrare azioni per affrontare i diritti umani, compresa la schiavitù moderna, il lavoro forzato e la tratta di esseri umani.

2.2.6 L'Unione Europea adotta un nuovo sistema sanzionatorio contro gravi violazioni ed abusi dei diritti umani.

Il 7 dicembre 2020 il Consiglio dell'Unione Europea, nella sua composizione "Affari Esteri" ha adottato la **Decisione (PESC) 2020/1999** ed il **Regolamento 2020/1998** che introducono nell'ordinamento eurounitario misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

Con tali strumenti l'Unione Europea si è dotata per la prima volta di "*regime globale di sanzioni per i diritti umani*", ossia di un quadro di misure che le permetterà di sanzionare individui, entità ed organismi (statali e non) responsabili per gravi violazioni ed abusi dei diritti umani o chiunque sia coinvolto nella commissione degli stessi, indipendentemente dal luogo in cui siano stati posti in essere.

L'iter decisionale che ha condotto all'approvazione di questi strumenti ha avuto origine il 9 dicembre 2019 quando, in vista delle celebrazioni della giornata mondiale dei diritti umani, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha annunciato il lancio dei lavori preparatori volti a istituire un regime dell'Unione di portata generale relativo alle misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

Lo scorso 17 novembre il Consiglio ha approvato le conclusioni sul piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, che definisce gli obiettivi e le priorità dell'UE in questo settore nelle sue relazioni con tutti i paesi terzi. In questo testo si fa espressamente riferimento alla situazione attuale di crisi legata alla pandemia di covid-19 ed alle sue conseguenze

socioeconomiche e si riconosce che le stesse hanno influito negativamente anche su diritti umani, democrazia e stato di diritto, esacerbando le ineguaglianze preesistenti ed esercitando grande pressione sulle persone più vulnerabili. Si sottolinea che investire su diritti umani, democrazia e stato di diritto è necessario per costruire società più giuste, ecologiche, resilienti ed inclusive e che tali valori rimarranno al centro della risposta dell'Unione alla pandemia (punto 4 delle conclusioni).

Più concretamente, con il Piano 2020-2024 il Consiglio si è impegnato a colmare i vuoti di responsabilità, a combattere l'impunità e a supportare la giustizia di transizione. Tra le misure elencate al punto 1.6, è prevista appunto l'istituzione di un regime orizzontale di sanzioni dell'Unione Europea per affrontare le gravi violazioni ed abusi dei diritti umani nel mondo (lett. a).

Tale impegno trova compimento nella decisione e nel regolamento del 7 dicembre 2020. La Decisione (PESC) 2020/1999 si fonda sul dettato dell'art. 29 contenuto nel Titolo V del Trattato sull'Unione Europea (TUE), il quale prevede che *“Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.”*

L'art. 1 della decisione chiarisce il quadro di applicazione del quadro misure istituito, che riguarderà: genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni o gravi abusi dei diritti umani quali tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, schiavitù, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizione forzata di persone, arresti o detenzioni arbitrari. Saranno inoltre oggetto di sanzione altre violazioni o altri abusi dei diritti umani che siano sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all'articolo 21 TUE, quali la tratta di esseri umani, nonché abusi dei diritti umani da parte dei trafficanti di migranti, violenza sessuale e di genere, violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione, violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione, violazioni o abusi della libertà di religione o di credo. Le medesime fattispecie sono richiamate all'art. 2 del regolamento. I destinatari delle sanzioni potranno essere persone fisiche o giuridiche, entità o altri organismi quali soggetti statali, soggetti che esercitino un controllo o un'autorità effettivi su un territorio o altri soggetti non statali.

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi oggetto di misure restrittive sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2020/1999. Questo, come stabilito all'art. 6 della decisione, viene redatto e modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante.

Le misure applicabili includono il congelamento di fondi e di risorse economiche e il divieto di porre fondi e risorse economiche a disposizione dei soggetti individuati. Come specificato nel regolamento (art. 1 e ed f) per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto di utilizzare risorse

economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche, mentre con «congelamento di fondi» il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, gli Stati membri potranno impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio ai soggetti indicati nell'allegato. Non ci resta che attendere le prime applicazioni di questo nuovo strumento nelle mani dell'UE per verificarne l'efficacia ed effettività nel raggiungere gli ambiziosi obiettivi posti dal piano d'azione 2020-2024, nonostante stia già affrontando le critiche legate alla procedura di decisione adottata in seno al Consiglio che, come menzionato, richiede l'unanimità degli Stati membri.

CAPITOLO 3 - GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ E LE TRASFORMAZIONI FINANZIARIE. LA POLITICA SOSTENIBILE DEL GRUPPO ENEL E DI ENI S.P.A.

3.1 Piano strategico Enel 2030¹³¹⁴

Il prossimo decennio sarà caratterizzato dal crescente ruolo delle energie rinnovabili e delle reti digitali, dall'utilizzo di piattaforme nonché dalla progressiva elettrificazione dei consumi. Tutte opportunità da cogliere per il Gruppo Enel che focalizzerà la propria strategia sull'accelerazione della transizione energetica, sulle piattaforme digitali che potenziano i modelli di business tradizionali e abilitano nuovi modelli di business, generando una crescita sostenibile e creando valore per tutti: clienti, società, ambiente e i suoi azionisti.

Verso il 2030

I decenni futuri vedranno una rivoluzione nel mondo dell'energia che richiederà investimenti a livello globale senza precedenti. Enel, grazie alla sua *leadership* nel settore, è perfettamente posizionata per catturare il valore derivante dall'accelerazione della transizione energetica, mobilitando investimenti propri e di terzi per complessivi 190 miliardi di euro nei prossimi 10 anni.

Oltre 150 miliardi di euro saranno investiti direttamente dal Gruppo attraverso il modello di business tradizionale - detto *Ownership* - e circa 10 miliardi con il modello di business - detto *Stewardship* - con il quale il Gruppo catalizza anche investimenti di terzi attraverso *joint-venture* e *partnership* nei settori delle rinnovabili, della fibra, dei trasporti elettrici e dei servizi di flessibilità. Verranno così mobilitati ulteriori 30 miliardi di euro provenienti da terze parti.

Rinnovabili, storage e idrogeno verde

Al 2030 il Gruppo prevede di triplicare la propria capacità da fonti rinnovabili raggiungendo circa 145 GW di capacità installata (equivalenti ad una *market share* globale superiore al 4%), dai circa 49 GW attesi a fine 2020 (2,5% di *market share*). Ciò sarà possibile grazie alla mobilitazione di circa 85 miliardi di euro nel periodo.

Ulteriori 5 miliardi di euro verranno investiti nell'ibridizzazione tra fonti rinnovabili e *storage*, il cui potenziale si prevede raggiunga circa 20 TWh al 2030.

¹³ Roberta Tabotta

¹⁴ <https://www.enel.com/it/investitori/strategia>

Opportunità significative arriveranno anche dall'idrogeno verde attraverso l'integrazione di elettrolizzatori e impianti rinnovabili, con l'obiettivo di superare i 2.000 MW di capacità nel 2030.

Grazie all'impegno nella decarbonizzazione, alla fine del decennio il Gruppo ridurrà dell'80% le emissioni dirette di CO₂ rispetto al 2017; obiettivo certificato da SBTi (*Science-Based Targets initiative*) in linea con lo scenario 1,5° (il più sfidante ad oggi esistente).

Infrastrutture e reti: verso i 90 milioni di utenti finali

Per quanto riguarda gli investimenti pianificati nel modello di business di *Ownership*, circa il 46% si prevede che siano dedicati al business Infrastrutture e Reti, e saranno destinati a rafforzare la posizione del Gruppo come leader mondiale per dimensione, digitalizzazione, qualità e resilienza delle reti. A fine 2030 si prevede di raggiungere circa 90 milioni di utenti finali (oggi sono 74 milioni), tutti dotati di contatori intelligenti (rispetto al 60% attuale).

Aumento del customer value nei segmenti B2C, B2B e B2G

Gli investimenti restanti riguarderanno i clienti e saranno mirati ad accrescere il *customer value*. Il Gruppo avrà un ruolo abilitante nel processo di elettrificazione, unendo all'offerta tradizionale servizi "*beyond commodity*" e accelerando il percorso dei clienti verso la sostenibilità e l'efficienza energetica. In questo business, il Gruppo comprende i segmenti del B2C (*Business to Customer*), B2B (*Business to Business*) e B2G (*Business to Government*).

Nel segmento B2C, il Gruppo mira a promuovere l'elettrificazione della base clienti mediante un'offerta integrata di energia e di servizi forniti da Enel X.

Nel B2B Enel intende assumere il ruolo di principale partner per le aziende nel loro cammino verso la sostenibilità e l'efficienza energetica. Con questo intento, oltre a prodotti tradizionali, quali i PPA, saranno abbinati nuovi servizi, come quelli di *storage*, *demand response* e soluzioni per la mobilità elettrica.

Nel segmento B2G, infine, il Gruppo Enel affiancherà le città verso il conseguimento dei loro obiettivi di decarbonizzazione e di sostenibilità attraverso l'elettrificazione del trasporto pubblico, l'illuminazione intelligente e altri servizi avanzati.

Nel 2030 il Gruppo Enel prevede di aumentare il numero degli autobus elettrici a oltre 10.000 (+12 volte rispetto al 2020), mentre i punti di illuminazione pubblica arriveranno a circa 4 milioni (dai 2,9 milioni stimati nel 2020). Inoltre si prevede che i punti di ricarica per i veicoli elettrici arrivino a oltre

4 milioni (+23 volte rispetto al 2020) e che si registri una crescita delle soluzioni di *demand response* di oltre tre volte, raggiungendo i circa 20 GW.

Il piano 2021-23

I prossimi 3 anni porranno le basi per raggiungere gli obiettivi del Gruppo al 2030. Nel triennio 2021-2023, infatti, Enel prevede di investire direttamente circa 40 miliardi di euro, di cui 38 nel modello di business di *Ownership* e circa 2 miliardi in quello di *Stewardship*, mobilitando al contempo 8 miliardi di euro provenienti da terzi. Rispetto al Piano Strategico precedente, si registra una crescita significativa degli investimenti che segnano un aumento del 36%. Enel investirà circa 17 miliardi di euro (in aggiunta ai circa 3 miliardi di euro investiti da terzi) nell'energia rinnovabile, che porteranno a una capacità totale di 68 GW nel 2023 (+39% rispetto al 2020). In questo modo il Gruppo prevede di accelerare ulteriormente il processo di **decarbonizzazione** aumentando la capacità da fonti pulite, più che compensando così la dismissione di impianti a carbone. Di conseguenza, si prevede che le emissioni di CO₂ Scope 1 del Gruppo diminuiscano di oltre il 30% dal 2020 al 2023.

Enel prevede di investire 16,2 miliardi di euro nel triennio in infrastrutture e reti: di questi, il 65% sarà dedicato a miglioramenti in termini qualitativi e di resilienza, il 23% circa a nuove connessioni e il 12% circa alla digitalizzazione. Gli utenti finali raggiungeranno circa 77 milioni a fine 2023, di cui il 64% dotato di contatore intelligente. Il resto degli investimenti riguarderà il business dei Clienti dove si prevede un aumento del *customer value* del 30% nel segmento B2C e del 45% nel B2B

Finanza sostenibile

Il Gruppo proseguirà con la propria strategia anche nell'ambito della finanza sostenibile. Attualmente, le fonti di finanziamento sostenibile rappresentano circa un terzo dell'indebitamento lordo totale di Gruppo e si prevede arrivino a circa il 50% nel 2023 e a oltre il 70% nel 2030 per mezzo del progressivo rifinanziamento di emissioni in scadenza e della raccolta di nuovi fondi tramite strumenti sostenibili.

La continua ottimizzazione della gestione finanziaria di Gruppo comporterà un minore costo dell'indebitamento.

Sostenibilità

L'adozione nel 2015 di un modello di business sostenibile e integrato ha consentito a Enel di cogliere le opportunità nel settore energetico legate ai trend globali della decarbonizzazione e dell'elettrificazione, e di posizionarsi tra i leader della transizione energetica. Grazie a questo

approccio, Enel è oggi un'azienda più sostenibile, efficiente e remunerativa, con un profilo di rischio significativamente minore e una maggiore capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. La strategia 2020-2022 si focalizza sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) lungo l'intera catena del valore, ponendo al centro l'SDG 13 (Lotta al cambiamento climatico). La decarbonizzazione del mix energetico, attraverso una sempre maggiore crescita della capacità rinnovabile (SDG 7 - Energia pulita e accessibile), e la progressiva chiusura degli impianti a carbone, unitamente all'elettrificazione dei consumi, rappresentano i pilastri del prossimo triennio. I fattori abilitanti sono le infrastrutture e le reti, in linea con l'SDG 9 (Industria, innovazione e infrastrutture), nonché gli ecosistemi e le piattaforme, in linea con l'SDG 11 (Città e comunità sostenibili).

Dal punto di vista operativo è prevista una crescita della capacità rinnovabile di 14,1 GW entro il 2022, raggiungendo circa 60 GW di capacità gestita totale, principalmente da crescita organica, nonché una riduzione della produzione globale da carbone del 74% circa rispetto al 2018. Allo stesso tempo, la percentuale delle rinnovabili sulla capacità totale dovrebbe raggiungere il 60% in tre anni e la produzione a emissioni zero di CO₂ il 68% nel 2022. Nel percorso verso la decarbonizzazione completa entro il 2050, Enel ha previsto una roadmap con obiettivi a medio termine, certificati dalla Science Based Targets initiative (SBTi), con una riduzione attesa del 70% delle emissioni di gas serra dirette per kWh al 2030 rispetto ai livelli del 2017, fino a raggiungere 125 g/kWh_{eq}¹. Si è inoltre impegnata a ridurre del 16% le proprie emissioni indirette associate alla vendita di gas naturale sul mercato retail entro il 2030, rispetto ai dati del 2017.

Il Piano prevede specifici investimenti dedicati all'elettrificazione dei consumi finali, valorizzando la crescita della base clienti, e al continuo efficientamento sostenuto dalla creazione di piattaforme globali di business. Considerato l'importante ruolo delle infrastrutture intelligenti in un mondo energetico completamente decarbonizzato, il Piano mira a rendere la rete sempre più flessibile e resiliente, attraverso investimenti in digitalizzazione, qualità del servizio ed efficienza. Tra i principali obiettivi al 2022 vi sono una riduzione attesa dell'indice di frequenza media di interruzione (System Average Interruption Frequency Index - SAIFI) del 9% e circa 29 milioni di contatori intelligenti di seconda generazione installati. La transizione energetica sarà supportata anche dallo sviluppo di nuovi servizi, tra cui l'aumento della capacità di demand response (10,1 GW nel 2022), l'installazione di 736 mila punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici entro il triennio di riferimento e lo sviluppo di altri servizi di elettrificazione. Nel periodo 2020-2022, Enel continuerà, inoltre, ad adottare un modello platform- based principalmente nelle reti, nel retail e in Enel X. Nelle reti, l'uso di una piattaforma globale consente la standardizzazione di gestione e manutenzione, dei processi di gestione dei clienti, dell'allocazione delle risorse e dei sistemi. Nel segmento retail, Enel è impegnata nella costruzione e gestione di un modello incentrato su prodotti e servizi piuttosto che sui mercati

locali, per favorire l'innovazione e l'efficienza in tutte le aree geografiche. Enel X adotta il modello di piattaforma "by design", e sviluppa prodotti e servizi innovativi anche tramite i propri partner. Centralità delle persone, catena di fornitura sostenibile, governance solida, salute e sicurezza sul lavoro e attenzione all'ambiente rafforzano e completano la strategia sostenibile del Gruppo, contribuendo così al raggiungimento di tutti e 17 gli obiettivi di sviluppo sostenibile.



Grande attenzione è dedicata alle persone che lavorano in Azienda, considerate elementi chiave della strategia e della transizione energetica. In tale contesto Enel promuove lo sviluppo di programmi di upskilling e reskilling, volti sia allo sviluppo di competenze professionali esistenti sia alla creazione di nuovi profili lavorativi. Obiettivi chiari e precisi riguardano anche la valutazione delle performance, il clima aziendale e lo sviluppo di competenze digitali. In materia di diversità e inclusione prosegue l'impegno per raggiungere entro il 2022 il 50% di donne coinvolte nei processi di selezione, cui si aggiunge un nuovo obiettivo che punta ad aumentare il numero di donne manager e middle manager all'interno dell'Azienda. Enel continua inoltre a promuovere la crescita economica e sociale delle comunità locali in cui opera, confermando e rafforzando il proprio impegno specifico sui seguenti SDG:

- 2,5 milioni di beneficiari di un'istruzione di qualità nel periodo 2015- 2030 (**SDG 4**);
- 10 milioni di beneficiari per quanto riguarda l'energia pulita e accessibile nel periodo 2015-2030 (**SDG 7.1**);

- 8 milioni di beneficiari in termini di lavoro dignitoso e crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile nel periodo 2015-2030 (SDG 8).

Obiettivi puntuali sono legati anche a una sempre maggiore attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, alla promozione di una catena di fornitura sostenibile, a una struttura di governance sempre più integrata e a una gestione ambientale basata sulla riduzione delle emissioni e dei consumi, nonché sulla promozione della biodiversità. In ambito ambientale, Enel si è impegnata a ridurre entro il 2030² le emissioni specifiche di SO₂ e NOx rispettivamente dell'85% e del 50% e le polveri del 95% rispetto ai valori registrati nel 2017³.

Innovazione, digitalizzazione e diffusione di un approccio di economia circolare supportano e accelerano il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di Sostenibilità 2020-2022. La trasformazione tecnologica non può comunque prescindere da una grande attenzione alla cyber security, nell'ambito della quale il Gruppo conferma i propri obiettivi di diffusione delle più avanzate soluzioni e di rafforzamento delle relative azioni di verifica (Ethical Hacking, Vulnerability Assessment ecc.), nonché di sensibilizzazione in materia di cultura della sicurezza informatica. Attraverso un modello di business sostenibile e obiettivi chiari e sfidanti, Enel vuole accelerare la transizione energetica senza lasciare indietro nessuno, creando valore nel lungo periodo per tutte le categorie di stakeholder.

L'impegno di Enel per gli Sdg

Sono anni che abbiamo messo la sostenibilità al centro del nostro modello di business e del nostro modo di lavorare. Questi obiettivi sono diventati quindi una bussola per il nostro lavoro e hanno consolidato il nostro impegno verso un modello di business sempre più sostenibile.

Nell'autunno del 2019 Enel ha lanciato i primi due General Purpose SDG Linked Bond al mondo, attraverso i quali abbiamo proposto al mercato di investire nei nostri risultati, misurati secondo quattro obiettivi specifici. Il primo è stato un'obbligazione da 1,5 miliardi di dollari per il mercato americano, mentre il secondo è stato un'emissione *multi-tranche* da 2,5 miliardi di euro per l'Europa. Il successo di questi bond in entrambi i continenti ci ha non solo confermato che siamo sulla strada giusta, ma soprattutto ha mostrato al resto del mondo che adesso investire nella sostenibilità è anche sinonimo di valore economico.

I quattro obiettivi secondo cui misuriamo la nostra performance:

- SDG 13: Lotta contro il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico rappresenta una sfida globale che coinvolge tutti, in ogni parte del pianeta.

- **SDG 7: Energia pulita e accessibile**

L'energia è un elemento chiave per quasi tutte le maggiori sfide e opportunità.

- **SDG 9: Imprese, innovazione e infrastrutture**

L'innovazione e gli investimenti nelle infrastrutture sono essenziali per uno sviluppo sostenibile.

- **SDG 11: Città e comunità sostenibili**

Tutte le città devono poter offrire servizi di base, energia, abitazioni e trasporto per tutti.

Il cambiamento climatico.

Per una società come la nostra i cambiamenti climatici (SDG 13) rappresentano la sfida e l'opportunità più grandi. Enel ha consolidato la propria leadership nella transizione energetica grazie ad un'accelerazione nel percorso di decarbonizzazione, che ha portato a una riduzione considerevole delle emissioni rispetto ai livelli del 2017, come certificato dalla Science-Based Targets initiative (SBTi), un'iniziativa globale che valida le strategie di decarbonizzazione aziendali. Enel si è quindi impegnata a ridurre dell'80% le proprie emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh entro il 2030, rispetto ai livelli del 2017, mentre entro il 2050 puntiamo alla completa decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Naturalmente stiamo aumentando la nostra capacità di produrre energia pulita e accessibile (SDG 7). Il Gruppo investirà nei prossimi tre anni circa 17 miliardi di euro nelle energie rinnovabili che porteranno a una capacità totale gestita di circa 68 GW nel 2023, con un aumento di circa il 39% rispetto al 2020.

Oltre alla modalità di produzione dell'energia, la crescita sostenibile della società dipende da industria, innovazione e infrastrutture (**SDG 9**). Per questo prevediamo di investire 16,2 miliardi di euro in infrastrutture e reti nel prossimo triennio.

Per quanto riguarda le città e comunità sostenibili (**SDG 11**) stiamo investendo in una serie di nuovi servizi di elettrificazione. Questi servizi porteranno a una capacità di Demand Response di 10,6 GW nel 2023 e 780.000 punti di ricarica per veicoli elettrici entro la fine del 2023, permettendo così ai

consumatori di svolgere un ruolo chiave nel modo in cui l'energia è accumulata, condivisa e usata in maniera più efficiente.

La sostenibilità è un impegno globale.

Enel è impegnata ogni giorno per la promozione dello sviluppo economico e sociale, arrivando alle comunità più in difficoltà in varie parti del mondo. Oltre a fornire l'accesso all'energia pulita dove ce n'è più bisogno, abbiamo investito molto nel sostegno all'educazione di qualità (SDG 4), al lavoro dignitoso e alla crescita economica (SDG 8). Lavorando così, il progresso di ognuno diventa una parte preziosa del progresso dell'intera umanità.

Mille modi per contribuire al cambiamento

La ricerca di valore condiviso per l'azienda e i propri stakeholder fornisce l'opportunità di unire la competitività e la creazione di valore sociale nel lungo periodo. Con circa 1.600 progetti nei diversi continenti in cui Enel è operativa, contribuisce attivamente allo sviluppo e alla crescita economica e sociale delle varie aree. Tra i gli interventi c'è l'estensione delle infrastrutture, programmi di istruzione e formazione, iniziative per l'inclusione sociale e progetti a sostegno della vita economica e culturale in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Uno strumento fondamentale per questi progetti è la collaborazione con organizzazioni attive a livello locale per promuovere lo sviluppo attraverso attività innovative e su misura. Per esempio si veda la partecipazione di Enel ai progetti Litro de Luz e Barefoot College. Più vicino a casa, abbiamo i molti progetti del programma Futur-e, capaci di dare nuova vita alle centrali termoelettriche in dismissione. Una strategia che include gli stakeholder si traduce anche in soluzioni di economia circolare: l'infrastruttura di centrali elettriche dismesse può essere trasformata per portare vantaggi alla comunità in un altro modo, coinvolgendo al tempo stesso diversi stakeholder.

Una nuova strada per investimenti socialmente responsabili in Africa

Oggi facciamo parte di un'iniziativa per aiutare gli investitori europei ad aumentare i finanziamenti per prodotti energetici rinnovabili in Africa. RenewAfrica si basa su un programma per il settore pubblico e privato che ha l'obiettivo di fornire accesso all'energia a una grossa fascia di popolazione che ne è sprovvista. L'obiettivo finale è la riduzione della povertà e la promozione della crescita e dello sviluppo sostenibili. Un ulteriore esempio di come la ricerca di maggiore sostenibilità possa portare vantaggi a tutti.

3.2 Eni S.p.a. e la sostenibilità¹⁵

3.2.1 Obiettivi di sostenibilità: una panoramica generale

Come detto, l'agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, presentata a settembre 2015, identifica i 17 Sustainable Development Goals (SDGs); quest'ultimi rappresentano obiettivi comuni di sviluppo sostenibile sulle complesse sfide sociali attuali e, pertanto, costituiscono un importante punto di riferimento per la comunità internazionale, per le aziende e, parimenti, per Eni S.p.a.

Del resto, la stessa è:

(i) una società dell'energia presente a livello internazionale (68 paesi);

(ii) attiva nei settori dell'esplorazione, sviluppo e produzione di olio e gas naturale, della generazione e commercializzazione di energia elettrica da cogenerazione e da fonti rinnovabili, della raffinazione, chimica tradizionale e da fonti rinnovabili, e della commercializzazione di GNL, carburanti e prodotti sul mercato finale.

Il settore energetico, infatti, è chiamato a rispondere a una duplice sfida: soddisfare il crescente fabbisogno di una popolazione sempre più numerosa, garantendo un adeguato accesso alla stessa, nonché limitare le emissioni di gas serra in atmosfera, al fine di contribuire al processo di decarbonizzazione.

L'estensione globale della Società – unitamente allo specifico settore di appartenenza – sono stati determinanti nella comprensione del ruolo che la stessa deve necessariamente assumere nel processo di transizione verso un futuro “low carbon” che possa garantire l'accesso efficiente e sostenibile all'energia per tutti, al fine di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG).

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, Eni combina in maniera organica il proprio piano industriale con i principi di sostenibilità ambientale e sociale, estendendo il proprio raggio di azione lungo tre direttrici, più precisamente descritte nel prosieguo:

- 1) l'eccellenza operativa;
- 2) la neutralità carbonica al 2050;
- 3) le alleanze per lo sviluppo.¹⁶

¹⁵ Adele Nencini

¹⁶ <https://www.eni.com/it-IT/trasformazione/modello-business.html>

1. In primo luogo il business di Eni è costantemente indirizzato all'eccellenza operativa. Questo si traduce in un impegno continuo per la valorizzazione delle persone, per la salvaguardia sia della salute e della sicurezza delle persone sia dell'asset integrity, per la tutela dell'ambiente, per l'integrità e il rispetto dei diritti umani. Questi elementi consentono all'azienda di cogliere le opportunità legate alle possibili evoluzioni del mercato dell'energia e di continuare nel percorso di trasformazione.

2. In secondo luogo, il modello di business di Eni prevede un percorso di decarbonizzazione verso la neutralità carbonica basato su un approccio che guarda alle emissioni generate lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti energetici e su un set di azioni che porteranno alla totale decarbonizzazione dei processi e dei prodotti entro il 2050. Questo percorso, conseguito attraverso tecnologie già esistenti, consentirà ad Eni di abbattere totalmente la propria impronta carbonica.

3. La terza direttrice sono le Alleanze per la promozione dello sviluppo attraverso la valorizzazione delle risorse nei Paesi in cui opera, favorendo l'accesso all'elettricità e promuovendo Programmi per lo sviluppo locale (Local Development Programme - LDP) con un ampio portafoglio di iniziative a favore delle comunità. Questo approccio distintivo, denominato "Dual Flag", è basato su collaborazioni con altri attori riconosciuti a livello internazionale al fine di individuare i bisogni delle comunità in linea con i Piani di Sviluppo Nazionali e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.¹⁷

Ai presenti fini, appare di maggior rilievo una analisi delle direttrici di cui ai numeri 2 e 3 di cui sopra, non prima di essersi soffermati brevemente sulla struttura di cui si è dotata Eni S.p.a. per raggiungere tali obiettivi.

Del resto, a parere di cui scrive, gli obiettivi di sostenibilità richiedono un impegno da parte delle aziende che non può limitarsi alla individuazione dei (seppur essenziali) target di breve e lungo periodo, ma anche nel dotarsi di strutture organizzative idonee allo scopo.

3.2.2 Governance di sostenibilità e struttura della Società per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità

Al Consiglio di Amministrazione è riservato un ruolo centrale nella definizione, su proposta dell'Amministratore Delegato, delle politiche e delle strategie di sostenibilità, nell'identificazione di obiettivi annuali, quadriennali e di lungo termine condivisi fra funzioni e società controllate e nella verifica dei relativi risultati, che vengono anche presentati all'Assemblea degli azionisti.¹⁸

Nello svolgimento dei compiti di sostenibilità, il CdA è supportato dal Comitato Sostenibilità e Scenari (CSS) il quale, con funzioni propositive e consultive, approfondisce le tematiche di integrazione tra strategia, scenari evolutivi e sostenibilità del business nel medio-lungo termine ed esamina gli scenari per la predisposizione del Piano Strategico.

¹⁷ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-ita.pdf>

¹⁸ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-ita.pdf>

Nel corso del 2020 il CSS ha approfondito in tutte le sedute aspetti relativi al cambiamento climatico, tra cui gli esiti della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici del 2019 (COP25), gli scenari energetici, lo stato dell'arte in materia di ricerca e sviluppo per la transizione energetica, la strategia di decarbonizzazione di Eni, le attività forestry (più puntualmente dettagliate nel prosieguo) e le partnership sul clima, il coinvolgimento responsabile di Eni nelle politiche climatiche all'interno delle associazioni di categoria, le risoluzioni sul clima.

Parallelamente, Il Comitato Controllo e Rischi supporta il CdA nell'esame periodico, che avviene su base trimestrale, dei principali rischi, incluso il climate change. Anche il Comitato Remunerazione svolge un ruolo rilevante in materia, proponendo al CdA i criteri generali per i piani di incentivazione annuale dell'AD e dei dirigenti con responsabilità strategiche, che comprendono obiettivi specifici legati alla riduzione delle emissioni GHG.

Inoltre, nell'annualità 2020 Eni si è dotata di un nuovo assetto organizzativo con due Direzioni Generali:

- Natural Resources, attiva nella valorizzazione sostenibile del portafoglio upstream Oil & Gas, nella commercializzazione del gas all'ingrosso e nei progetti di conservazione delle foreste e cattura e stoccaggio della CO₂ (*vedi infra*);
- Energy Evolution, attiva nell'evoluzione dei business di generazione, e nella trasformazione e vendita di prodotti da fossili a bio, blue e green, anche attraverso la fusione dei business retail e rinnovabili.¹⁹

Le due Direzioni Generali mantengono uno stretto rapporto nella gestione della filiera degli idrocarburi con l'obiettivo di ottimizzare le fasi della transizione energetica e di sviluppare congiuntamente processi di decarbonizzazione per generare prodotti green, blu e bio.

Infine, per quanto concerne le strutture centrali, è stata costituita la nuova unità Technology, R&D, Digital, funzionale allo sviluppo di nuove tecnologie e alla loro rapida implementazione in campo su scala industriale.

3.2.3 La seconda direttrice: la decarbonizzazione entro il 2050

Eni ha avviato una nuova fase di evoluzione del proprio modello di business, combinando sostenibilità economico-finanziaria, sociale e ambientale.

¹⁹ <https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2020/06/eni-nuova-organizzazione-per-essere-leader-transizione-energetica.html>

Sulla base di questi principi, nel 2021 è stata definita la nuova strategia per rilanciare gli obiettivi operativi nel breve, medio e lungo termine, che delineano il percorso evolutivo e integrato dei singoli business, con l'obiettivo espresso di giungere alla neutralità carbonica nel 2050²⁰.

Prima ancora di entrare nel merito degli obiettivi e della strategia identificata per la realizzazione degli stessi, preme precisare che i target di decarbonizzazione di cui sopra fanno riferimento ad una metodologia di contabilizzazione delle emissioni di gas serra (GHG) che prende a riferimento l'intera filiera dei prodotti energetici venduti.

La maggior parte delle emissioni GHG associate alla filiera Oil & Gas, infatti, è dovuta ad attività non gestite direttamente dalle compagnie del settore.

Pertanto, Eni ha adottato un approccio che si ispira alle analisi "lifecycle" – ovviamente maggiormente cautelativo - considerando tutte le emissioni legate ai prodotti energetici venduti da Eni: i volumi dei prodotti energetici considerati sono quantificati sulla base di un perimetro esteso, che comprende sia le produzioni proprie sia i volumi acquistati da terzi.²¹

Uno degli strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei gas serra è costituito dai progetti c.d. "forestry", ossia di conservazione delle foreste, i quali sono individuati da Eni come uno dei *"pilastri della strategia di decarbonizzazione"*, linea col framework REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation), definito dalle Nazioni Unite (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC).²²

Infatti, il degrado delle foreste (sia in termini qualitativi sia di riduzione della loro estensione territoriale) contribuisce a incrementare le emissioni di CO₂ e riduce la capacità di assorbimento naturale del carbonio presente in atmosfera, a fronte delle accresciute emissioni legate all'industrializzazione e urbanizzazione.

Tali progetti vengono realizzati in collaborazione con i Governi dei Paesi, le comunità locali e le Agenzie delle Nazioni Unite competenti, nonché validati e verificati secondo gli standard internazionali di più alta qualità quali, ad esempio, il Verified Carbon Standard (VCS) e il Climate Community and Biodiversity Standard (CCB), dall'ente internazionale VERRA, che ne certifica il positivo impatto sociale, la conservazione delle biodiversità e l'incremento della resilienza agli effetti del cambiamento climatico, nonché l'effettiva riduzione delle emissioni, attraverso la generazione di crediti di carbonio denominati Verified Carbon Unit (VCU).²³

²⁰ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-neutralita-carbonica-al-2050.pdf>

²¹ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-neutralita-carbonica-al-2050.pdf>
<https://www.eni.com/it-IT/low-carbon/come-ridurre-emissioni-co2.html>

²² <https://www.eni.com/it-IT/low-carbon/conservazione-delle-foreste.html>

<https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2020/11/cs-eni-compensazione-emissioni.html>

²³ <https://www.eni.com/it-IT/low-carbon/conservazione-delle-foreste.html>

<https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-neutralita-carbonica-al-2050.pdf>

Nel concreto, vengono proposte alternative di sviluppo con l'attiva partecipazione delle comunità locali, quali progetti agricoli sostenibili, iniziative volte a incrementare l'accesso all'energia e programmi di educazione e formazione professionale.

A fini aziendali, tali progetti determinano la generazione di crediti di carbonio, i quali vengono, poi, utilizzati per compensare parte delle emissioni difficili da abbattere con le tecnologie attuali (emissioni cd "hard to abate").²⁴

Parallelamente a quanto sopra, il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione vengono realizzati attraverso la generazione di energia da fonti rinnovabili e biometano, con l'obiettivo, sempre al 2050, di distribuzione di prodotti totalmente decarbonizzati.

In particolare, Eni ha deciso di sviluppare, investire ed applicare tutte le tecnologie disponibili e sostenibili (*di seguito brevemente illustrate*) senza escluderne alcuna²⁵.

Nella logica di cui sopra, Eni sta sviluppando differenti soluzioni per la produzione di idrogeno low carbon e da fonti rinnovabili: ovvero derivante dal processo di reforming di gas naturale abbinato alla cattura delle emissioni (idrogeno blu), dall'elettrolisi mediante l'impiego di energia elettrica da fonte rinnovabile (idrogeno verde) e, secondo un approccio di economia circolare, con tecnologie che consentono di ottenere idrogeno dai rifiuti.²⁶

Difatti, essendo l'idrogeno a basse emissioni di carbonio una soluzione già tecnologicamente disponibile, quest'ultimo costituisce la soluzione più conveniente per ridurre l'impronta di carbonio.

L'idrogeno è attualmente utilizzato da Eni nell'ambito dei progetti delle bioraffinerie a Venezia e Gela (*vedi infra*) per la produzione di biocarburanti HVO, ovvero di "oli vegetali idrotrattati", utilizzati direttamente nei processi produttivi²⁷.

Nella raffineria di Venezia, peraltro, è in corso la valutazione tecnica in ordine alla realizzazione del progetto c.d. "*Waste to Hydrogen*", funzionale alla produzione di idrogeno sostenibile attraverso l'utilizzo di rifiuti non riciclabili; rifiuti che attualmente sono utilizzati in termovalorizzatori o inviati alle discariche²⁸.

Inoltre, è attualmente in corso lo sviluppo di progetti di produzione di idrogeno a partire da fonti rinnovabili attraverso l'elettrolisi dell'acqua (il c.d. idrogeno verde), sui quali Eni ed Enel stanno lavorando congiuntamente.

²⁴ <https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2020/11/cs-eni-compensazione-emissioni.html>

²⁵ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/idrogeno-energia-pulita-strategia-eni.html>

²⁶ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-neutralita-carbonica-al-2050.pdf>

²⁷ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/italia-venezias-bioraffineria.html>

²⁸ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/idrogeno-energia-pulita-strategia-eni.html>

Gli elettrolizzatori saranno posizionati nelle vicinanze di due delle raffinerie Eni presso cui l'idrogeno verde possa rappresentare la migliore opzione di decarbonizzazione²⁹.

L'idrogeno verde fa parte anche della collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti, Eni e Snam per la decarbonizzazione del sistema energetico. In dettaglio le tre società promuoveranno iniziative congiunte finalizzate allo sviluppo della produzione, del trasporto e della commercializzazione dell'idrogeno verde (anche nell'ambito dei trasporti ferroviari).³⁰

Ad aprile 2021, infine, è stata firmata una Lettera di Intenti con FNM SpA per avviare una collaborazione strategica sulla decarbonizzazione dei trasporti in Lombardia, in cui trova spazio anche l'idrogeno. La collaborazione, in particolare, si inserisce anche nel contesto del progetto H2iseOdi FNM e Trenord (società partecipata da FNM), che punta a far diventare il Sebino e la Valcamonica la prima "Hydrogen Valley" italiana³¹.

Parallelamente, ulteriore obiettivo è costituito nella promozione della produzione di biometano, la quale consentendo la valorizzazione degli scarti agricoli e di allevamento e dei reflui, favorisce la costituzione di un legame tra mondo agricolo e dell'energia in un'ottica di sostenibilità di lungo termine³².

A tal fine sono stati stretti accordi di collaborazione con il Consorzio Italiano Biogas, Coldiretti e Confagricoltura. Nei primi mesi del 2021 Eni ha raggiunto un accordo per l'acquisizione della Società FRI-EL Biogas Holding, leader italiana nel settore della produzione di biogas che Eni intende convertire alla produzione di biometano. L'obiettivo è immettere in rete, a regime, oltre 50 milioni di metri cubi/ anno.

È stata, inoltre, sviluppata la tecnologia c.d. "*Waste to Fuel*", attraverso la quale si produce biocarburanti utilizzando la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), il cosiddetto "umido" costituito dagli scarti di cucina³³.

Il bio olio prodotto può essere utilizzato direttamente in blending come combustibile a basso contenuto di zolfo per il trasporto marittimo oppure raffinato per ottenere biocarburanti, mentre l'acqua recuperata può essere destinata a usi industriali.

Un impianto pilota Waste to Fuel è stato avviato nel 2018 nelle aree della Raffineria di Gela da Eni Rewind, la società ambientale di Eni che si occuperà dello sviluppo della tecnologia su scala

²⁹ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/idrogeno-energia-pulita-strategia-eni.html>

³⁰ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/idrogeno-energia-pulita-strategia-eni.html>

³¹ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/idrogeno-energia-pulita-strategia-eni.html>

³² <https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-neutralita-carbonica-al-2050.pdf>

³³ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/waste-to-fuel.html>

industriale. L'impianto pilota, che tratta i rifiuti urbani (100 kg/giorno), ha l'obiettivo di fornire informazioni utili per il perfezionamento e lo sviluppo della tecnologia Waste to Fuel.

Un importante traguardo è rappresentato dall'accordo di collaborazione tra Eni Rewind e Cassa Depositi e Prestiti Equity, siglato nel marzo 2020, per lo sviluppo e la gestione su scala industriale degli impianti Waste to Fuel attraverso la costituzione di una joint venture, CircularIT. Il primo impianto industriale è previsto a Porto Marghera, in aree di proprietà Eni Rewind all'interno del sito petrolchimico. Il progetto prevede la collaborazione di realtà industriali e produttive locali in un'ottica di sinergia con il territorio e l'avvio dell'impianto nel 2024.

È in corso, inoltre, lo sviluppo di impianti di energia rinnovabile vicino agli asset sul territorio per alimentarli o per immettere energia in rete.

In particolare, nel 2016 è stato sviluppato il Progetto Italia, la prima iniziativa avviata da Eni che rappresenta l'inizio dell'impegno nel settore delle rinnovabili in Italia. Il progetto mira a riqualificare numerose aree industriali presenti sul territorio non utilizzabili per altri usi.³⁴

Nel 2019 l'impegno di Eni in Italia ha visto un ulteriore rafforzamento grazie alla partnership con Cassa Depositi e Prestiti, con la quale è in via di costituzione la società GreenIT, per lo sviluppo di iniziative congiunte volte alla realizzazione di impianti fotovoltaici, in particolare nelle regioni del centro-sud e nelle isole.

Il primo impianto entrato in esercizio nell'ambito di Progetto Italia è stato quello fotovoltaico al Green Data Center di Ferrera Erbognone (PV), a cui sono seguiti due impianti fotovoltaici in Sardegna: un primo ad Assemini (CA) completato nel 2018 e un secondo impianto a Porto Torres (SS) che ad oggi rappresenta il più grande realizzato da Eni in Italia.³⁵

A luglio 2020 è iniziata la produzione del nuovo parco fotovoltaico di Volpiano, il quale, realizzato su un'area industriale di circa 32 ettari, produrrà annualmente oltre 27 GWh, di cui circa il 10% destinato ad alimentare le utenze del sito Eni. Il resto dell'energia generata sarà valorizzata sul mercato, senza usufruire di meccanismi di incentivazione. L'iniziativa consentirà inoltre di evitare emissioni di anidride carbonica per circa 370.000 tonnellate lungo la vita utile dell'impianto, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.³⁶

Sempre nell'ambito dei progetti di valorizzazione e riconversione dei siti industriali, nel corso del 2020 è stata ottenuta l'autorizzazione per un impianto fotovoltaico a Trecate che alimenterà il sito

³⁴ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/rinnovabili-in-italia.html>

³⁵ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/rinnovabili-in-italia.html>

³⁶ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/rinnovabili-in-italia.html>

produttivo Eni e sono in corso gli iter autorizzativi per ulteriori iniziative a Porto Marghera, Ravenna, Priolo, Gela e Porto Torres.³⁷

Infine, a giugno 2020 sono stati acquisiti in Puglia tre progetti eolici. Si tratta del primo progetto eolico che Eni realizza sul territorio italiano. I tre parchi sorgeranno nel Comune di Laterza e consentiranno una produzione annua stimata di circa 81 GWh, grazie a cui saranno risparmiate 33.400 tonnellate di emissioni di CO₂ all'anno. I tre impianti saranno costituiti da sedici aerogeneratori da 2,2 MW ciascuno e verranno connessi alla Rete di Trasmissione Nazionale. Il completamento lavori è previsto per il terzo trimestre del 2021.

Tali progetti sono parte del percorso di transizione energetica che è avviato con l'obiettivo di ottenere una riduzione dell'80% delle emissioni nette di gas serra al 2050 sull'intero ciclo dei suoi prodotti energetici.

3.2.4 La seconda direttrice: accordi di sviluppo sostenibile a livello internazionale

Come sopra evidenziato, una delle tre Direttrici a cui si ispira Eni S.p.a. per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sono le c.d. "Alleanze per la promozione dello sviluppo" attraverso la valorizzazione delle risorse dei Paesi ove la Società opera, favorendo l'accesso all'elettricità e promuovendo Programmi per lo sviluppo locale (Local Development Programme - LDP)³⁸.

La lotta alla povertà energetica, infatti, costituisce un fondamentale passo per soddisfare i bisogni primari relativi all'educazione, alla salute e alla diversificazione economica e garantire l'accesso universale all'energia in maniera efficiente e sostenibile.

Per il perseguimento di tali obiettivi, Eni ha investito nella costruzione di infrastrutture per la produzione e il trasporto di gas sia per l'esportazione, sia per il consumo locale.

A titolo esemplificativo, in Ghana, Eni è operatore *dell'Offshore Cape Three Points (OCTP)*, l'unico progetto di gas non associato destinato al mercato domestico dell'Africa Sub-Sahariana, che dal 2018 alimenta le centrali elettriche del Paese³⁹. Lo sviluppo delle risorse nazionali di gas in Ghana, infatti, rappresenta una priorità per migliorare l'accesso all'energia. Ai fini della realizzazione di tale progetto sono stati acquistati terreni nelle comunità di Sanzule e altre nelle zone limitrofe nella Western Region del Ghana. L'area acquisita, di circa 96 ettari, ha interessato direttamente 205 nuclei familiari che utilizzavano quella terra per il loro sostentamento⁴⁰.

³⁷ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/rinnovabili-in-italia.html>

³⁸ <https://www.eni.com/it-IT/trasformazione/modello-business.html>

³⁹ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/ghana-octp.html>

⁴⁰ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-ita.pdf>

Pertanto, al fine di gestire i cambiamenti socio-economici dovuti alla costruzione dell'impianto è stato avviato un programma per ripristinare attività generatrici di reddito e migliorare le condizioni di vita dei beneficiari in modo sostenibile.

In tale contesto si inserisce il "*Livelihood Restoration Plan*" (LRP), che parte del più ampio piano di azione ambientale e sociale (ESAP – Environmental and Social Action Plan). Il programma ha l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sostentamento delle famiglie attraverso il supporto alimentare nella fase transitoria, un programma di formazione finanziaria per garantire una corretta gestione della compensazione ricevuta a seguito dell'acquisizione delle terre e l'attivazione di nuovi business sostenibili. In particolare, è stato promosso l'avvio di attività agricole, allevamento di bestiame, acquacoltura, piccole attività commerciali e accesso al mercato. I diversi attori coinvolti stanno instaurando un circolo virtuoso che stimola la crescita di un mercato in grado di creare valore a livello locale. L'obiettivo è favorire la formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari (Obiettivo 8) e parallelamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi che mirano a porre fine alla povertà nel mondo (Obiettivo 1), alla fame (Obiettivo 2) e a rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile (Obiettivo 17)⁴¹.

Inoltre, Eni ha completato il progetto Takoradi-Tema Interconnection Project (TTIP) nel 2020, attraverso cui trasporta il gas dalla regione occidentale alla parte orientale del Paese, soddisfacendo le crescenti richieste energetiche del Ghana e rafforzando un circolo virtuoso che consente di incentivare l'occupazione e lo sviluppo del paese⁴².

Passando ad ulteriori progetti (sempre legati ad investimenti legati al gas) in Libia nel 2020 Eni ha realizzato una serie di iniziative, in coordinamento con la General Electricity Company libica (GECOL), per il rafforzamento dei settori della generazione e della trasmissione di energia elettrica.⁴³

In Egitto, grazie alla scoperta dei giacimenti di Zohr e di Nooros, Eni ha fornito un contributo fondamentale al raggiungimento dell'indipendenza energetica⁴⁴.

In Iraq prosegue la fase di avviamento della centrale di generazione elettrica a Zubair. La centrale è dotata di 4 turbine a gas, capaci di generare sino a 520 MW di potenza e rappresenta un supporto importante alla rete elettrica nazionale.

⁴¹ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/livelihood-restoration-plan-esempio-creazione-valore.html>

⁴² <https://www.eni.com/it-IT/eni-nel-mondo/africa/ghana.html>

<https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-ita.pdf>

⁴³ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-ita.pdf>

⁴⁴ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-ita.pdf>

3.2.5 La seconda direttrice: accordi di sviluppo sostenibile a livello nazionale

Eni in Italia opera in stretta collaborazione con gli enti del territorio per realizzare progetti di sviluppo locale in grado di generare valore di lungo periodo per le comunità nelle quali è presente.⁴⁵

Nell'ambito dell'accesso all'energia, nel 2020, a Ravenna sono stati implementati interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici.

Di particolare interesse ai presenti fini risulta il progetto per la rinascita di Ponticelle⁴⁶, un'area industriale dismessa esterna allo stabilimento petrolchimico di Ravenna. Tale progetto è la dimostrazione concreta di come la bonifica possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio. Infatti, in tale area la società ambientale del gruppo, Eni Rewind, è impegnata nelle attività di messa in sicurezza permanente (MISP). L'intervento ambientale è preliminare all'avvio del piano di riqualificazione che prevede la realizzazione di:

- un impianto fotovoltaico con storage lab: la struttura è ideata nel rispetto del principio "zero consumo di nuovo suolo" e verrà realizzata a terra, in una porzione dell'area interessata dalla MISP, con un sistema a inseguimento solare (potenza stimata di circa 6 MW) e con un annesso storage lab per l'accumulo di energia;
- una piattaforma di bio-recupero dei terreni mediante trattamento meccanico e bioremediation (biopila): l'impianto dedicato alla biodegradazione aerobica dei terreni contaminati da idrocarburi attraverso l'impiego di microrganismi autoctoni (batteri) ha l'obiettivo di recuperare e riutilizzare una preziosa risorsa naturale. Comprende anche un bio-laboratorio in grado di effettuare analisi preventive sulla conformità dei rifiuti in ingresso e di monitoraggio sull'andamento e sull'efficacia dei processi di biorisanamento (bioremediation);
- una piattaforma ambientale all'avanguardia per la gestione di rifiuti industriali. Nel 2020 è stato siglato con il Gruppo Hera, attraverso Eni Rewind ed Herambiente, un accordo per la costituzione di una società paritetica finalizzato a realizzare una piattaforma polifunzionale di pretrattamento e trattamento di rifiuti speciali nell'area Ponticelle. L'iniziativa ha l'obiettivo di dare un contributo concreto alla gestione dei rifiuti speciali in Italia e di massimizzare il recupero di materia e di energia. In particolare, la piattaforma gestirà fino a 60 mila tonnellate all'anno di rifiuti prodotti dalle attività ambientali e dalle attività produttive, comprese quelle del territorio, in un'ottica circolare e in linea con le direttive europee del Pacchetto Economia Circolare recepite dall'Italia nel settembre scorso. L'iter autorizzativo verrà avviato nel 2021
- Opere di urbanizzazione: la riqualificazione produttiva prevede un sistema di dotazioni e servizi per l'area.⁴⁷

⁴⁵ <https://www.eni.com/assets/documents/ita/sostenibilita/2020/Eni-for-2020-ita.pdf>

⁴⁶ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/italy-ravenna-valorizzazione-ponticelle-noi.html>

⁴⁷ <https://www.eni.com/it-IT/attivita/italy-ravenna-valorizzazione-ponticelle-noi.html>

Inoltre, a marzo 2021 è stato firmato l'Accordo di collaborazione tra Eni e il Comune di Ravenna, nella sua nona edizione⁴⁸. L'accordo prevede la realizzazione da parte del Comune di una serie di iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione del territorio, toccando diversi ambiti quali la protezione delle aree naturali tipiche, il sostegno alle attività economiche del territorio e alla creazione di impresa, la diffusione di valori legati al tema della sostenibilità nell'uso delle risorse.

In Val D'Agri, nelle aree intorno al Centro Olio Val D'Agri (COVA), è stato realizzato il programma integrato e trasversale Energy Valley, con l'obiettivo di creare un distretto basato sulla diversificazione economica, la sostenibilità ambientale e l'economia circolare. Il programma include progetti industriali a forte valenza di sostenibilità, progetti di innovazione, iniziative di collaborazione con gli stakeholder locali, con università e centri di ricerca, tra i quali il CNR, l'ENEA, l'Università degli studi della Basilicata e l'Università Federico II di Napoli. L'obiettivo finale è quello di creare un sistema territoriale virtuoso, in grado di sfruttare al meglio le possibilità dell'area, nel pieno rispetto del territorio, recuperando le risorse disponibili e valorizzandole. Il progetto Energy Valley consiste in una serie di proposte diversificate, tra cui iniziative ad alta sostenibilità ambientale che mirano a ridurre l'impatto ambientale, come la realizzazione dell'impianto Mini Blue Water e l'installazione di impianti fotovoltaici per contribuire a soddisfare la domanda energetica del COVA. L'impianto Mini Blue Water è stato progettato con l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale del COVA e sarà in grado di diminuire drasticamente l'utilizzo di risorsa idrica; quest'ultimo opera infatti come i tradizionali impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali, e utilizza gli stessi elementi chimici previsti e autorizzati dalla normativa per questa tipologia di attività.

Inoltre, all'interno del programma Energy Valley è prevista la realizzazione di un Technology Hub per l'innovazione sulle energie rinnovabili e l'economia circolare per lo studio e il testing di soluzioni tecnologiche, formazione tecnica e assistenza per la fase pilota e di affiancamento alle imprese, progetti di riqualificazione agricola e di diversificazione, quali la creazione di un centro agricolo dedicato alla sperimentazione e alla formazione e il progetto Agrivanda. Quest'ultimo progetto è l'iniziativa di riqualificazione agricola e funzionale delle aree adiacenti al COVA, con coltivazione, raccolta e trasformazione di colture officinali e ripristino della biodiversità di colture autoctone. La coltivazione della lavanda e la presenza delle api come biomonitori sono gli elementi caratterizzanti di questa iniziativa realizzata con la regia della Fondazione Eni Enrico Mattei, che nasce con la piantumazione di un campo pilota nel 2018.

Nel 2019 con la prima raccolta di 270 chilogrammi di lavanda sono stati realizzati più di mille sacchetti profumatori, mentre le api dei 12 alveari dislocati in 3 diversi punti della Valle,

⁴⁸ <https://www.comune.ra.it/stampa-e-comunicazione/comunicati/comunicati-dellufficio-stampa/nono-accordo-di-collaborazione-tra-il-comune-di-ravenna-ed-eni/>

parallelamente all'azione di biomonitoraggio, hanno anche prodotto 170 chilogrammi di miele, quale risultato nobile della loro intensa attività di bottinamento⁴⁹.

Prosegue anche il biomonitoraggio tramite le api, vere e proprie sentinelle dell'ambiente. Le api, infatti, durante il loro volo esplorano l'ambiente circostante, ingeriscono e trattengono sulla loro peluria le sostanze presenti nell'aria, nell'acqua e quelle che si depositano sui fiori e sulle piante.

Parallelamente, è stato costituito un Centro di Monitoraggio Ambientale dove saranno raccolti e analizzati, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, i dati relativi al monitoraggio delle matrici ambientali in corrispondenza del Centro Olio e delle aree afferenti. I dati saranno divulgati con frequenza regolare e in piena trasparenza attraverso strumenti multimediali.

Conclusioni

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che l'impegno verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità si svolge e si realizza attraverso progetti di ampio respiro che coinvolgono settori diversi del Business, ma che si esplicano nel concreto attraverso la stipula di protocolli di intesa e partnership secondo il modello di collaborazione pubblico – privato. Si tratta, principalmente, di accordi a base volontaria che – attraverso la partecipazione di Enti pubblici ed organizzazioni internazionalmente riconosciute – consentono lo sviluppo sostenibile.

⁴⁹ <https://www.eni.com/eni-basilicata/chi-siamo/energy-valley2.page>

CAPITOLO 4 - GLI ACCORDI DI SOSTENIBILITÀ⁵⁰

4.1 Il sistema dell'autorizzazione unica e le compensazioni

4.1.1 Il quadro della disciplina autorizzatoria

La Direttiva europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato. La recente approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 28, nel rispondere a tale intento, ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia.

Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica.

Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono tre:

- a) Autorizzazione Unica (AU) - è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.
- b) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere

⁵⁰ Serena Carrano

presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

- c) Comunicazione al Comune - è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.

In materia di energia, sulla base della legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, Stato e Regioni concorrono nell'elaborazione della normativa di riferimento. Nello specifico, lo Stato determina i principi fondamentali, le Regioni e le Province Autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali.

Nell'ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni ed enti locali in materia di autorizzazioni per gli impianti alimentati da FER, assetto che aveva già preso forma con il D.Lgs. n. 112/98.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono di seguito descritti i principali profili autorizzativi e i relativi riferimenti normativi su cui è incardinata la ripartizione di funzioni amministrative tra Stato, Regioni e enti locali:

- a) Regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da FER - I regimi autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER sono disciplinati dal D.Lgs. n. 387/2003 e dal D.Lgs. n. 28/2011. Per i regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione) l'ente di riferimento è il Comune. Per l'autorizzazione unica il procedimento amministrativo è quello previsto dall' art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. che attribuisce le funzioni alle Regioni per quasi tutte le tipologie di impianti (ad eccezione dei soli impianti a mare che sono di competenza statale). Le Regioni possono delegare le funzioni dell'autorizzazione unica alle Province.
- b) Derivazioni di acque superficiali per impianti idroelettrici - Il procedimento di rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali per impianti idroelettrici è disciplinato dal R.D.

n. 1775/1933 e s.m.i.. Tutte le funzioni amministrative di rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali per impianti idroelettrici sono state trasferite alle Regioni che possono delegarle alle Province.

- c) Permessi di ricerca e uso di risorse geotermiche a fini elettrici - Le procedure di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di uso di risorse geotermiche a terra per impianti di produzione di energia elettrica (> a 2 MWt o pozzi > 400 m) sono disciplinate dal D.Lgs. n. 22/2010 e s.m.i.. Tutte le funzioni amministrative di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di uso delle risorse geotermiche sono di competenza delle Regioni che possono delegarle alle Province.

Le procedure di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale, le funzioni amministrative sono attribuite alle Regioni per quasi tutti i tipi impianti (sono di competenza dello Stato solo quelli a mare, gli impianti idroelettrici > 30 MW, impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW e quelli termici superiori a 300 MW). Le Regioni possono delegare le proprie funzioni in materia di VIA alle Province.

In base alle scelte che le Regioni hanno compiuto nella delega di funzioni amministrative per gli impianti alimentati da FER, si articola lo specifico assetto regionale del riparto di competenze tra Regione e Province

4.1.2 Le misure di compensazione ambientale

In relazione a tale tematica, va considerato che i Comuni hanno considerato l'installazione nel proprio territorio di impianti alimentati a fonti rinnovabili come l'occasione per risanare o rimpinguare le casse comunali, richiedendo a chi realizza dette opere delle c.d. misure di compensazione patrimoniale. Difatti, mentre la generalità degli impianti industriali veniva vista come foriera di occupazione dalle Amministrazioni, gli impianti FER sono stati considerati a bassa densità lavorativa dai Comuni, senza valutare l'importante indotto che il settore genera, ed in qualche caso addirittura sono stati erroneamente considerati come addirittura inquinanti o forieri di problemi sanitari. La tematica si è sviluppata nell'ambito di un quadro normativo costituito dal DPCM 377/1988, integrato dal DPCM 28 dicembre 1988, che prevedeva casi di misure compensative e mitigative degli interventi, dalla disciplina specifica di settore (articolo 12, Dlgs 387/2003) che prevedeva espressamente che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti non potesse essere subordinata, né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province, senza prevedere i Comuni (che si sono così sentiti legittimati alle dette richieste) ed infine, la legge di riordino del settore energetico che prevede la possibilità, non automatica, di stabilire misure di

compensazione e riequilibrio territoriale ma solo a patto che non abbiano natura meramente patrimoniale e che siano correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale (articolo 1, comma 4, lettera f), legge 239/2004) e quindi non si tratta quasi mai un impianto a fonti rinnovabili. Finalmente, in occasione dell'emanazione delle linee guida per il procedimento di autorizzazione degli impianti FER (la norma fondamentale è il Dlgs 387/2003) il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Dm 10 settembre 2010 (in particolare l'Allegato 2), ha stabilito che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni.

Secondo detta normativa, il titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dei relativi impianti può prevedere solo l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, in favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale, correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi. In assenza di tali presupposti, l'imposizione ai produttori di energia da fonti rinnovabili di misure compensative a carattere meramente economico è quindi contraria all'ordinamento, per cui, di conseguenza, le pattuizioni con cui gli enti territoriali impongono ai produttori prestazioni patrimoniali al di fuori della disciplina compensativa brevemente delineata sono nulle, poiché prive di causa. La norma precisa, inoltre, che il valore massimo di tali misure non può eccedere il 3% dei proventi, compresi incentivi, annui dell'impianto.

Il succedersi di detta normativa, purtroppo non molto chiara e coordinata, ha determinato un ampio contenzioso che in sede di Tribunali Amministrativi ha affermato la nullità di tutte le clausole negoziali che riconoscano corrispettivi o canoni in favore dell'Ente locale, dichiarandole prestazioni patrimoniali "prive di causa", posto che la realizzazione di tali impianti è libera attività di impresa, riconoscendo soltanto le prestazioni patrimoniali istituite per legge (quali l'IMU o, nel caso degli impianti idroelettrici, i canoni e i sovracanonici per l'uso delle acque); secondo tali indirizzi, l'imposizione di prestazioni patrimoniali diverse e non previste da nome di rango primario sarebbero distorsive della concorrenza, lesive della libertà di impresa e in contrasto con la disciplina comunitaria (tra le tante, Tar Puglia, Lecce, 7.6.2013 n. 1347; Tar Puglia - Lecce 7 giugno 2013, n. 1361; Tar Molise, 23 gennaio 2014, n. 55; Tspa 2 febbraio 2016, n. 23; Tar Puglia - Bari 24 maggio 2018, n. 373).

4.1.3 La legge finanziaria n. 145/2018 ed i dubbi di costituzionalità

In tale quadro si è inserito il disposto della Legge finanziaria 2019 (legge 145/2018), il cui all'articolo 1, al comma numero 953, volto a regolare la sorte dei proventi ottenuti dai Comuni in base a convenzioni rese illegittime dal chiarimento del Dm 10 settembre 2010, ha stabilito: *"I proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 [...] e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili"*.

Tale norma, nella misura in cui fa salvi detti accordi per la compensazione degli interventi citati, sia pure imponendone una rivisitazione, ha esposto il fianco a critiche di incostituzionalità per la violazione dei seguenti articoli:

- a) Articolo 3 Cost. Uguaglianza e parametro di ragionevolezza: la norma introdurrebbe una sanatoria indiscriminata, resa ancor più grave dal fatto che la stessa disposizione esprime la necessità di una modifica per le convenzioni successiva al vigore del Dm 10 settembre 2010, pur senza fornire strumenti utili per tale azione.
- b) Articolo 24 Cost. e diritto di azione: nel prevedere la conservazione dell'efficacia degli accordi, la norma vanifica l'utilità pratica dell'impugnazione delle convenzioni anche per farne dichiarare la nullità e con ciò l'utilità dell'azione giurisdizionale.
- c) Articoli 111 della Cost. e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all'art. 117, comma 1, Cost.: la sanatoria generalizzata altera la parità delle parti nel processo, anche quelli in corso, privando una parte (il produttore) dei rimedi di legge a sua disposizione e vanificando l'utilità delle pronunce giurisdizionali favorevoli eventualmente conseguite, ma non ancora definitive, quando anche con esse si sia accertato il contrasto dell'accordo con i principi di ordine imperativo regolatori del settore della produzione energetica da fonti rinnovabili.
- d) Articolo 41 Cost. e art. 117, comma 1, Cost. in relazione al rispetto degli obblighi internazionali (Protocollo di Kyoto e Direttiva 2001/77/CE): la libertà economica e gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili sono frustrati da un aggravio ingiustificato degli oneri a carico degli impianti FER.

Su tale base, il Consiglio di Stato ha rimesso la questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale, che però, con la sentenza n. 46 del 2021 ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio del 2018), nella parte in cui ha prescritto la revisione delle vecchie convenzioni - liberamente pattuite prima del 3 ottobre 2010 tra gli operatori del settore dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e gli enti locali - per adeguarle alle linee guida ministeriali del 10 settembre 2010 e al contempo ha previsto il mantenimento della piena efficacia di questi accordi fino all'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2019), poiché è ragionevole la scelta complessiva del legislatore finalizzata, da un lato, a garantire il mercato dell'energia da fonti rinnovabili, riallineando le condizioni degli operatori del settore; e dall'altro lato, a promuovere la tutela dell'ambiente e del paesaggio prescrivendo che le misure compensative siano, almeno in parte, specifiche, ossia mirate all'effettivo riequilibrio ambientale e territoriale, e siano comunque da considerare, ai fini fiscali, come costi nella determinazione del reddito d'impresa, fermo restando che, con decorrenza 1° gennaio 2019, le vecchie convenzioni dovranno essere riviste dalle parti in conformità alle prescrizioni delle linee guida ministeriali.

4.2 Accordi ambientali come strumento di sviluppo sostenibile

Da un punto di vista giuridico, la stipula di accordi di sviluppo sostenibile (*anche di carattere ambientale*) si manifesta solitamente tramite la sottoscrizione di protocolli di intenti (*seguiti eventualmente da successivi accordi attuativi*) tra le pubbliche amministrazioni e soggetti privati, principalmente associazioni industriali.

Si tratta di strumenti negoziali di carattere volontario che consentono agli operatori economici di investire nel territorio in cui operano, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità (ambientale e economica).

A livello europeo (cfr. Comunicazione 2002/412/UE della Commissione europea), si è incentivato l'utilizzo di tali strumenti negoziali, da intendersi come strumenti aggiuntivi, di integrazione rispetto alle tradizionali politiche legislative ed economiche⁵¹.

Una disciplina di settore di tali accordi e programmi (di carattere ambientale) si ravvisa nell'ambito del settore dei rifiuti.

⁵¹ <https://www.provincia.catanzaro.it/index.php/manifestazioni-d-interesse/2-amministrazione-provinciale/54-accordi-di-programma-per-i-rifiuti>

Il Decreto Ronchi, prima, ed oggi, il D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. (*cf. art. 206 e ss*), considerano gli Accordi di Programma strumenti generali di attuazione delle politiche di gestione dei rifiuti, posti a disposizione delle Amministrazioni per perseguire le finalità ed obiettivi della Parte Quarta del Codice dell'ambiente (che disciplina la materia dei rifiuti)⁵².

In particolare, sin dal c.d. "*Decreto Ronchi*" era prevista la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra Ministero, Enti Pubblici, imprese e associazioni.

L'art. 25, infatti, prevedeva la possibilità a livello Ministeriale di stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria per una serie di obiettivi ancora di grande interesse quali, a titolo esemplificativo, "*l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti*"; "*l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione*" "*l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani*".

L'accordo di programma si caratterizzava (*e si caratterizza ancora oggi*) per una efficacia giuridica "derogatoria" espressa rispetto alle normative ambientali.

Tali accordi consentono, infatti, una semplificazione ed un efficace coordinamento tra soggetti pubblici e privati, nel senso di favorire un atteggiamento propositivo dell'industria che vi partecipa per il conseguimento degli obiettivi ambientali, prevenendo un esonero dall'obbligo di richiedere le singole autorizzazioni settoriali ovvero semplificazioni procedurali.

Tali strumenti sono considerati dei veri e propri punti di forza per la tutela del diritto ambientale, potendo prevedere standard ben più elevati a quelli di tutela previsti dalla normativa nazionale e, ancor più, creando una vera e propria mentalità di sostenibilità che si sostanzia non solo nell'adesione al progetto da parte della singola azienda nel breve periodo, ma anche nella creazione di una vera e propria "convenienza competitiva" fra le aziende⁵³.

In altre parole, le altre imprese presenti sul mercato tendono a seguire l'esempio, innescando un circolo virtuoso di attività. Del resto, tali strumenti negoziali a carattere volontario facilitano l'utilizzo di nuove tecnologie in un contesto di maggiore flessibilità.⁵⁴

⁵² <https://www.provincia.catanzaro.it/index.php/manifestazioni-d-interesse/2-amministrazione-provinciale/54-accordi-di-programma-per-i-rifiuti>

⁵³ "Accordi e contratti di programma per la tutela ambientale", M.MAZZOLENI, in "Ambiente N. 7/1997, Pag. 553"

⁵⁴ "Accordi e contratti di programma per la tutela ambientale", M.MAZZOLENI, in "Ambiente N. 7/1997, Pag. 553"

Gli accordi di cui all'art. 206, D.Lgs 152/2006 sono stati distinti in dottrina, sulla scorta del loro contenuto in due distinti gruppi;

a) nelle norme del Codice relative ai rifiuti, ove si prevede la possibilità di attuare specifici *“piani di settore volti alla riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti”*, sviluppo di nuovi processi produttivi e di tecnologie pulite, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (art. 206, comma 1, lettera a-l dlgs 152/2006);

b) un secondo gruppo riguarda l'utilizzo di sistemi di certificazione ambientale e la possibilità di attuare *“programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero”* (articolo 206, comma 2, lettera a-b dlgs 152/2006).⁵⁵

A quanto sopra, si deve necessariamente aggiungere che, nel corso del tempo, si è prevista la possibilità - al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi – di stipulare a livello ministeriale accordi e programmi con (cfr. Art. 206 *ter*, D.Lgs 152/2006):

- a) imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti;
- b) enti pubblici;
- c) soggetti pubblici o privati;
- d) associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
- e) associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali;
- f) soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

Tali accordi prevedono l'erogazione di incentivi in favore sia delle *“attività imprenditoriali derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo”*, sia delle *“attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa*

⁵⁵ “Gli strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell'ambiente (*)”, G. MASTRODONATO, in “Riv. giur. ambiente, 2010, 05, 0707”

finalità per la quale erano stati concepiti” delle “ attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione”.

Peraltro, ai sensi dell'art. 206 – *ter* dlgs 152/2006, l'erogazione di specifici incentivi si estende anche nei confronti dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti delle attività di cui sopra.

4.3 Finanziamenti

Un ulteriore aspetto che va considerato, nel momento in cui si effettua la fattibilità di un nuovo investimento sostenibile, è quello del possibile finanziamento pubblico dell'iniziativa. Nell'ottica sopra descritta, una particolare categoria di Accordi è rappresentata dai “Contratti di Sviluppo”, disciplinata inizialmente dal D.M. 9 dicembre 2014 e che ha avuto una importante semplificazione e rilancio con il recente DM 13/11/2020.

I contratti di sviluppo sono orientati a sostenere progetti di grandi dimensioni in ambito industriale, turistico e ambientale con investimenti minimi per progetto fissati in 20 Milioni € (per i contratti di sviluppo agroindustriali il minimo è fissato in 7,5 Milioni €).

La normativa relativa ai nuovi Contratti di Sviluppo è costituita principalmente dal DM 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. del Ministero dello Sviluppo Economico.

La nuova edizione dei Contratti si è aperta nel 2015, mentre dal 20 aprile 2017 possono essere presentati i Contratti di Sviluppo per la tutela ambientale, sostenuti da una normativa a parte (DM 7 dicembre 2016). Sono inoltre stati introdotti gli Accordi di Sviluppo relativi ad investimenti previsti per almeno 50 Milioni € (20 Milioni € per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli) e che prevedano un incremento occupazionale significativo, possano attrarre investimenti esteri e siano coerenti con le direttrici di Industria.

I Contratti di sviluppo sono un nuovo strumento destinato a sostituire i Contratti di programma e di localizzazione. Come per i Contratti di programma, lo scopo principale dei Contratti di sviluppo è di favorire l'attrazione di investimenti anche esteri e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno. I contratti di sviluppo sono finanziati dal MISE, anche con il contributo delle

Regioni coinvolte nei programmi. Invitalia è il soggetto attuatore della misura. I programmi di sviluppo possono essere promossi da una o più imprese, italiane od estere, di qualsiasi dimensione. Possono avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento ed eventualmente progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale.

Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

- a) contributo in conto impianti;
- b) contributo alla spesa (per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale);
- c) finanziamento agevolato;
- d) contributo in conto interessi.

Invitalia riceve l'istanza di accesso alle agevolazioni, provvedendo all'invio di copia al MISE e alle Regioni interessate al programma per un eventuale parere preliminare. Nel caso in cui la Regione esprima parere negativo in merito al programma proposto, la negoziazione viene conclusa con esito negativo ed Invitalia ne dà motivata comunicazione al soggetto proponente. I progetti possono essere cofinanziati dalle Regioni interessate, ma la decisione finale, dopo eventuale parere del MISE, è attribuita ad Invitalia. I criteri di priorità per la finanziabilità dei programmi di sviluppo sono i seguenti:

- a) previsione di recupero e riqualificazione, nell'ambito del programma, di strutture dismesse o sottoutilizzate;
- b) idoneità del programma a realizzare e/o a consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
- c) capacità del programma di miglioramento dell'impatto sull'ambiente;
- d) intensità dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari;
- e) entità dell'eventuale

I criteri di valutazione sono:

- a) Validità e fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
- b) Idoneità del programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati;
- c) Know how specifico posseduto dai soggetti partecipanti e/o dai loro azionisti in relazione all'iniziativa richiesta alle agevolazioni;
- d) Solidità economico – patrimoniale dei soggetti partecipanti valutata sulla base dei bilanci storici in relazione a trend di fatturato e di marginalità operative, rapporto tra indebitamento e mezzi propri, equilibrio temporale tra impieghi e fonti di copertura, possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del programma e all'incremento del capitale circolante;
- e) Cantierabilità dell'iniziativa;
- f) Situazione attuale e prospettica del settore di riferimento;
- g) Grado di innovatività del programma proposto, cofinanziamento regionale.

A tale riguardo un importante strumento per la valorizzazione delle iniziative in ambito ambientale è rappresentato dal Piano di Azione per la Finanza Sostenibile.

Nel marzo 2018, la Commissione Europea ha pubblicato un "*Piano d'Azione per la finanza sostenibile*", in cui vengono delineate la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo autenticamente sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, contribuendo ad attuare l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Nel piano di azione si raccomandano dieci azioni da intraprendere a livello europeo per: (i) favorire la canalizzazione degli investimenti finanziari verso un'economia maggiormente sostenibile; (ii) considerare la sostenibilità nelle procedure per la gestione dei rischi e (iii) rafforzare la trasparenza e gli investimenti di lungo periodo. Nel Piano di azione si fa inoltre riferimento:

- a) al miglioramento della qualità della rendicontazione non finanziaria delle imprese. Al riguardo, la Commissione europea ha pubblicato il 20 giugno 2019 un supplemento agli Orientamenti non vincolanti del 2017 sulle informazioni non finanziarie focalizzato sulle questioni relative al clima. Inoltre, in data 20 febbraio 2020 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla revisione della Direttiva 2014/95/UE sulle comunicazioni di carattere non finanziario (NFRD) che si concluderà in data 14 maggio 2020;
- b) alla necessità per investitori istituzionali e gestori di attività di valorizzare i fattori di sostenibilità nel proprio processo decisionale relativo agli investimenti e di rendere più stringenti gli obblighi di comunicazione;
- c) all'integrazione della sostenibilità nei giudizi di *rating* e nelle ricerche di mercato, nonché all'analisi delle prassi in essere presso le agenzie di *rating* del credito in merito all'utilizzo dei fattori ESG. Al riguardo, L'ESMA ha approvato e pubblicato le proprie Linee Guida sui "*Disclosure Requirements Applicable to Credit Ratings*" riguardanti la *disclosure* dei fattori ESG qualora essi costituiscano degli elementi chiave alla base del *rating* del credito, e un *Technical Advice* relativo all'analisi delle pratiche in essere da parte delle agenzie di *rating* del credito al fine di integrare i fattori di sostenibilità nei propri giudizi di *rating*;
- d) all'integrazione della sostenibilità nei requisiti prudenziali degli istituti di credito. Al riguardo, sono state pubblicate la Direttiva 2019/2034 e il Regolamento 2019/2033 che modificano la direttiva CRD IV e il Regolamento CRR sui requisiti patrimoniali. Nella Direttiva viene conferito mandato all'EBA di valutare la potenziale inclusione dei rischi ambientali, sociali e di *governance* nella revisione e nella valutazione effettuate dalle autorità competenti, nonché di elaborare una relazione in merito all'introduzione di criteri tecnici per le esposizioni relative ad attività che sono sostanzialmente associate a obiettivi ESG per il processo di revisione e valutazione prudenziale; nel Regolamento invece viene conferito mandato all'EBA di sviluppare i *technical standards* per la *disclosure* dei rischi ESG, dei "rischi fisici" e dei "rischi

di transizione" da parte delle istituzioni creditizie quotate di grandi dimensioni e di valutare se un trattamento prudenziale dedicato ad esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali, sia giustificato. La Commissione infine esaminerà la fattibilità di una ricalibrazione dei requisiti patrimoniali delle banche per gli investimenti sostenibili;

- e) alla creazione di marchi UE per i prodotti finanziari verdi sulla base del sistema di classificazione dell'UE, che permetta agli investitori di individuare agevolmente gli investimenti che rispettano i criteri ambientali o di basse emissioni di carbonio. Al riguardo, sono ancora in corso: (a) i lavori propedeutici alla definizione di un Ecolabel Europeo per i prodotti finanziari avviati alla fine del 2018 e che si concluderanno presumibilmente sul finire del 2020; (b) i lavori da parte del gruppo di esperti sulla finanza sostenibile istituito presso la Commissione Europea, relativi alla definizione di uno *standard* comune atto ad individuare le caratteristiche affinché un titolo di debito possa avvalersi della denominazione "*green bond*". Al momento, il gruppo di esperti ha pubblicato a giugno 2019 un report "*EU Green Bond Standard*" che propone alla Commissione Europea uno standard per le obbligazioni verdi a cui qualunque emittente bond o altri strumenti di debito può aderire su base volontaria.

4.4 Interventi per ricerca e sviluppo

4.4.1 Horizon 2020⁵⁶

Tra gli interventi per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo, nell'ambito definito dal programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020", si inseriscono quelli volti a sostenere progetti indirizzati ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti (tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R&S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati) o di tecnologie che consentano di fronteggiare le "sfide per la società" definite in accordo con la strategia Europa 2020.

4.4.2 Progetto LIFE⁵⁷

Per rispondere alla crisi climatica ed aiutare a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, l'Unione europea ha lanciato diverse politiche ambiziose tra cui LIFE, al fine di contribuire alla conservazione della natura e della biodiversità, alla formulazione e all'attuazione della politica e della legislazione comunitaria in materia di ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile. Istituito per la prima volta nel 1992, LIFE è uno dei programmi storici dell'UE, pur con modifiche ed evoluzioni,

⁵⁶ <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/home>

⁵⁷ https://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/life/index_it.htm

anche in termini di risorse, che hanno rispecchiato la crescente importanza della politica ambientale per gli europei e per il mondo intero. Il nuovo LIFE, per il corrente periodo di programmazione, beneficia di un significativo incremento di fondi (aumentati di circa il 60% rispetto al periodo 2014-2020). Come nella programmazione precedente la sua struttura è divisa in 2 settori, uno intitolato Ambiente e l'altro Azione per il clima, ciascuno comprendente due sottoprogrammi.

Nel quadro del primo settore ritorna come in passato un sottoprogramma dedicato alla Tutela della natura e della biodiversità, beneficiario della parte più cospicua dei fondi, che continuerà a finanziare progetti per la conservazione della natura, in particolare nelle aree della biodiversità, degli habitat e delle specie protette. Al suo interno saranno finanziabili una nuova categoria di progetti, i "*progetti strategici di tutela della natura*", che aiuteranno a integrare le politiche sulla natura e sulla biodiversità in altre aree come l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Il secondo sottoprogramma, sul tema Economia circolare e qualità della vita, sosterrà la transizione verso un'economia sostenibile, circolare, priva di sostanze tossiche, efficiente sotto il profilo energetico e resistente ai cambiamenti climatici e contribuirà a proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, sia mediante interventi diretti sia sostenendo l'integrazione di tali obiettivi in altre politiche e in particolare cofinanziando progetti nel settore dell'economia circolare (compreso il recupero delle risorse provenienti dalla gestione dei rifiuti), dell'acqua, dell'aria, del rumore, del suolo e delle sostanze chimiche e della governance ambientale, che attuano soluzioni innovative e migliori pratiche in questi settori attraverso i *Progetti d'azione standard*. Attraverso i *Progetti strategici integrati* sosterrà inoltre l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'UE.

4.5 Accordi di sostenibilità per piccoli investimenti

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati in materia di sostenibilità, oltre a riguardare grandi investimenti per i quali sono previsti finanziamenti pubblici, possono avere ad oggetto anche interventi minori, per i quali non vi è alcun supporto economico delle pubbliche amministrazioni. Tali strumenti sono fortemente impiegati nell'ambito dello sviluppo, realizzazione e gestione di progetti di investimento in tecnologie rinnovabili e di efficienza energetica, laddove i soggetti privati hanno interesse a fare specifici investimenti e ad avanzare proposte innovative. Anche in tali casi, l'ambito di operatività viene definito sulla base di intese a livello nazionale, regionale e locale. In primo luogo, a livello ministeriale vengono definiti, mediante la sottoscrizione di protocolli d'intesa, gli obiettivi che si intendono perseguire, oltre che le modalità di coinvolgimento di Regioni, Enti Locali e *stakeholders* ai fini della definizione, programmazione ed attuazione degli interventi. In materia di energia da fonti rinnovabili, ad esempio, il 7 giugno 2000, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero per i Beni e le attività culturali hanno siglato un protocollo d'intesa volto

a favorire la diffusione delle fonti rinnovabili⁵⁸. Nell'ambito di tale protocollo, in particolare, i due ministeri si sono impegnati a:

- a) definire criteri, indirizzi e normative per la valutazione dell'inserimento ambientale e paesaggistico delle fonti rinnovabili;
- b) predisporre, previo coordinamento degli Enti Parco Nazionali e degli Enti Locali, linee guida per il corretto inserimento delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie storiche e moderne, nell'ambiente e nel paesaggio;
- c) promuovere, con la collaborazione delle Federazioni Italiane dei Parchi e Riserve Naturali un programma di studio e ricerca che coinvolga gli operatori delle tecnologie di sfruttamento delle fonti rinnovabili, in particolare del solare e dell'eolico, e gli operatori della progettazione e realizzazione delle tecnologie per l'edilizia, al fine di adottare soluzioni tecnologiche che, sin dalla fase di progettazione perseguano l'inserimento funzionale ed estetico degli impianti nelle strutture edilizie storiche e moderne nell'ambiente e nel paesaggio.

Definiti a livello istituzionale gli obiettivi da raggiungere sul piano generale, i soggetti privati che operano nello specifico settore diventano portatori e promotori dei singoli progetti nell'ambito di accordi di sostenibilità sia a livello regionale che locale. Accanto ai più tradizionali strumenti di mitigazione, sempre più, anche laddove non vi siano obblighi specifici, si va nella direzione di farsi promotori di azioni di sostenibilità che vadano ad affiancare il progetto principale.

Al fine di rendere più fruibili le proposte, è opportuno realizzare un catalogo di iniziative da sottoporre agli enti locali e tradurre successivamente in accordi con gli enti preposti. Un approccio nuovo che mira a:

- creare valore condiviso (CSV)⁵⁹, ;
- focalizzare le iniziative con forte risalto alla capacità di innovare, favorendo investimenti di lungo periodo (Open Innovability): la sostenibilità sarà il motore dell'innovazione e la collaborazione aperta è il modo migliore per le imprese e gli enti pubblici di affrontare le complesse sfide di natura ambientale e climatica.

⁵⁸ <https://www.mite.gov.it/normative/protocollo-di-intesa-tra-il-ministero-dellambiente-e-il-ministero-i-beni-e-le-attivita>

⁵⁹ l'insieme delle politiche e pratiche operative volte a migliorare la competitività di un'azienda e contemporaneamente le condizioni economiche e sociali nella società in cui la stessa opera. Il concetto di valore condiviso inquadra il rapporto tra aziende e società nelle quali le stesse agiscono come un rapporto di supporto e collaborazione

4.6 Una proposta concreta ed innovativa: il possibile riciclo/recupero della vetroresina⁶⁰

La vetroresina (o FRP, Fiber Reinforced Polymer) è un materiale composito utilizzato in svariati settori dell'industria, tra cui quello della produzione delle pale eoliche. Attualmente la destinazione principale del materiale in vetroresina a fine vita è la discarica (quindi lo smaltimento). L'85-95% dei prodotti in vetroresina potrebbe essere riciclato ma il rapporto costi-benefici dei materiali compositi è la vera sfida su scala mondiale. Oggi circa 2,5 milioni di tonnellate di materiale composito sono in uso nel settore dell'energia eolica a livello globale per la produzione delle pale eoliche. Il materiale composito (**FRP**) consente di ottenere pale più leggere e più lunghe con forma aerodinamica ottimizzata, potenziando le prestazioni dell'energia eolica. Tuttavia, a fronte di tali indubbi vantaggi di efficienza delle prestazioni, la vetroresina presenta grandi difficoltà nel momento in cui giunge a fine vita. Sebbene già esistano varie tecnologie per riciclare la fibra di vetro e la fibra di carbonio dalle pale delle turbine eoliche, queste soluzioni non sono ancora diffusamente disponibili su scala industriale né risultano competitive in termini di costi. In molti casi il materiale riciclato non riesce a competere con il prezzo dei materiali vergini.

La Danimarca, in questo momento, è uno dei Paesi più all'avanguardia sull'argomento: è stato costituito un Gruppo di progetto denominato "DecomBlades", a cui partecipano di 10 società - comprendente investitori pubblici e privati, società di produzione di energia elettrica e fornitori di pale eoliche e centri di ricerca - per studiare e valorizzare nuove tecnologie per il recupero dell'FRP.

Il Gruppo si è dato 3 anni di tempo per cercare soluzioni sostenibili per il riciclo delle pale eoliche ed avviare un impianto pilota di pirolisi dedicato al trattamento dei relativi materiali, con un budget di 40 milioni di corone danesi (DKK), pari a € 5,4 m, di cui 18 milioni di DKK arrivano dai portafogli dei proprietari e altri 22 milioni di DKK dagli investitori del Fondo danese Innovation.

Il progetto si focalizza su 3 specifici processi:

- a) La triturazione delle pale eoliche per essere riutilizzate in differenti processi;
- b) L'utilizzo delle pale triturate nella produzione del cemento;
- c) un metodo per separare il materiale composito ad alta temperatura, conosciuto come pirolisi.

Un impianto pilota di pirolisi sarà sviluppato in un impianto della società Makeen Power.

John Korsgaard, direttore dell'ingegneria della LM wind Power e presidente del comitato direttivo del "decomBlades", dice: *"L'industria dell'energia eolica è impegnata a trovare una strada sostenibile per smaltire le pale eoliche smantellate nel rispetto dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori, dei consumi di energia e dei costi, ma noi semplicemente non abbiamo ancora soluzioni*

⁶⁰ Daniela Barisone

che soddisfino tutti questi criteri". Egli ha poi aggiunto: "Alla ricerca di una società "carbon neutral" senza carbone (o a zero emissioni), il recupero dei materiali a fine vita ed il passaggio a materiali alternativi nella produzione del cemento può giocare un ruolo significativo nella riduzione delle emissioni di CO². Il progetto "Decomblades" è focalizzato sulle tecnologie di riciclo che possono essere potenziate per riciclare i volumi previsti di pale eoliche smantellate nei futuri decenni. L'investimento e l'impegno assunti da questo consorzio di settori trasversali rappresenta il prossimo passo per promuovere la crescita di queste industrie del riciclo".

Tra le più interessanti prospettive si ritrova la pirolisi, un processo che prevede di usare alte temperature (500-700 gradi) in un ambiente senza ossigeno, quindi senza combustione. Ciò consente di ottenere la separazione dei materiali compositi, ottenendo idrocarburi liquidi.

Proposta

L'importanza degli investimenti sostenibili e responsabili, come fattore trainante alla transizione energetica è confermata dall'attenzione che il PNRR riserva ad essi, anche attraverso i possibili finanziamenti sopra ricordati. Le grandi competenze tecnologiche ed il know how di cui alcune aziende oggi dispongono nello sviluppo ed applicazione di tecnologie legate alle fonti rinnovabili oltre che nell'uso attento e consapevole delle risorse ambientali, nonché la presenza di siti da riconvertire rende concreta la possibilità di dare vita ad un progetto che sia innovativo ed al contempo che possa rappresentare un investimento sostenibile.

Sul modello danese, si potrebbero incentivare centri di ricerca eccellenti o start-up per la realizzazione di un impianto di ricerca, sviluppo ed industrializzazione del processo di pirolisi, mirato ad ottenere un processo industriale che risulti competitivo nel rapporto costi-benefici (sia economici che ambientali) sviluppando un'economia di scala. Sappiamo che un impianto di pirolisi ha costi di gestione molto elevati, che si riducono, per diventare economicamente competitivi, laddove funzioni in continuo. Occorre dunque poter disporre di ingenti volumi di vetroresina da recuperare affinché tali condizioni si realizzino e l'impianto di pirolisi possa rappresentare un investimento (ovviamente sostenibile, nel senso che sopra abbiamo spiegato), producendo reddito. Per realizzare questo ambizioso ma concreto progetto, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti messi a disposizione dell'UE, risulta determinante la sinergia con altre realtà industriali ed il supporto delle istituzioni.

A tal riguardo, si potrebbe attuare questa iniziativa individuando uno o più siti dismessi di operatori industriali che attendono oggi l'occasione per una valida idea di riconversione. Pensiamo in particolare ad uno dei siti del Mezzogiorno, che è l'area su cui il PNRR focalizza ingenti risorse di investimento. Il coinvolgimento dovrebbe prevedere la partecipazione delle varie filiere industriali che fanno uso della vetroresina (quali le imprese del settore energetico, della nautica,

dell'automotive,) accanto alle istituzioni, in particolare gli enti locali, alla cittadinanza - anche attraverso attività di informazione – e alle associazioni ambientaliste (si potrebbe chiamare a bordo Lega Ambiente, quale testimonial dell'iniziativa).

La sinergia tra tutti gli attori sopra indicati potrebbe essere il concreto strumento per una nuova destinazione sostenibile, sia ambientalmente che industrialmente, alla vetroresina da dismettere. I tempi sono maturi. Lo conferma la conversione in legge del DL 31 maggio 2021, n. 77 (legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108) recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» (PNRR). In tale importante normativa sono state introdotte specifiche misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali tramite l'accelerazione delle procedure di bonifica dei siti contaminati e la possibilità di poterli destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR, anche attraverso gli strumenti di finanziamento europei messi a disposizione dal Piano.